

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2129 DEL 12/12/2024

O G G E T T O

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO SUDDIVISA IN 6 LOTTI. INDIZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2244/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota prot. n. 126774 del 15/12/2023 è stato richiesto alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) il parere favorevole all'avvio di una gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per i servizi assicurativi *RCA + integrazione danni accidentali, ARD (kasko), Furto, Infortuni, Incendio, RC Patrimoniale tecnici* per l'Azienda Ulss n. 8 Berica e per un periodo di 36 mesi e 24 mesi di eventuale rinnovo;

con nota prot. n. 40504 del 15/04/2024 il Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, ha comunicato che la CRITE ha espresso parere favorevole all'espletamento della gara con alcune prescrizioni;

il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali con nota prot. n. 104310 del 11/10/2024 ha licenziato i Capitolati Tecnici, tenuto conto delle prescrizioni della suddetta CRITE;

pertanto, la base d'asta viene di seguito riepilogata:

Lotto	Ramo	BASE D'ASTA Premio lordo	BASE D'ASTA Premio lordo
		12 MESI	36 mesi
1	RCA + integrazione danni accidentali	€ 120.000,00	€ 360.000,00
2	A.R.D. (kasko)	€ 35.000,00	€ 105.000,00
3	FURTO	€ 30.000,00	€ 90.000,00
4	INCENDIO	€ 160.000,00	€ 480.000,00
5	INFORTUNI	€ 100.000,00	€ 300.000,00
6	RC PATRIMONIALE TECNICI	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	TOTALE	€ 452.000,00	€ 1.356.000,00

l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti [...], con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

vengono proposti all'approvazione il Bando di gara (all. 1), il disciplinare di gara (all. 2), e relativi allegati (all. 2.1, 2.2, 2.3), i capitolati tecnici e relativi allegati (all. 3), documenti tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

i requisiti richiesti e le clausole negoziali essenziali sono contenuti nella predetta documentazione di gara;

l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

i contratti avranno la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, e il valore complessivo dell'appalto, calcolato sulla base dei costi storici e delle informazioni fornite dai competenti

uffici aziendali, nonché delle predette indicazioni della CRITE è il seguente:

Lotto	Ramo	BASE D'ASTA Premio lordo	BASE D'ASTA Premio lordo	Premio lordo	Premio lordo
		12 MESI	36 mesi	Rinnovo eventuale 24 mesi	36+24 MESI
1	Copertura assicurativa RCA + integrazione danni accidentali	€ 120.000,00	€ 360.000,00	€ 240.000,00	€ 600.000,00
2	Copertura assicurativa A.R.D. (kasko)	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 70.000,00	€ 175.000,00
3	Copertura assicurativa FURTO	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 150.000,00
4	Copertura assicurativa INCENDIO	€ 160.000,00	€ 480.000,00	€ 320.000,00	€ 800.000,00
5	Copertura assicurativa INFORTUNI	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
6	Copertura assicurativa RC PATRIMONIALE TECNICI	€ 7.000,00	€ 21.000,00	€ 14.000,00	€ 35.000,00
	TOTALE	€ 452.000,00	€ 1.356.000,00	€ 904.000,00	€ 2.260.000,00

in considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);

la gara verrà espletata tramite l'impiego della piattaforma telematica Sintel, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 601 del 03/10/2023;

il bando di gara deve essere pubblicato, nella G.U.E.E, ex art. 84 del D.Lgs. n. 36/2023, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul profilo del committente, ex art. 85 del D.Lgs. medesimo;

il quadro economico dell'appalto è il seguente:

Voci	Descrizione	Importi
A	Importo totale lordo a base d'asta (36 mesi)	€ 1.356.000,00
B	Oneri Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.)	0.00 €
C	Importo totale lordo per il rinnovo di 24 mesi	€ 904.000,00
D	Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolate sulla base d'asta (biennale, triennale) comprensivo delle opzioni e degli importi non soggetti a ribasso, ex art. 45 del D.lgs 36/2023 (voci A+C)	9.936,00 €
Totale		2.269.936,00 €

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 9.936,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con Delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

è necessario, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, nominare il Responsabile unico del progetto (RUP), riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore dell'esecuzione del

contratto;

il bene/servizio oggetto della procedura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. 11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 16/08/2018;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006 e dall'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 95/2012, per il contratto affidando non risultano attive convenzioni stipulate da Consip né dalla centrale di committenza regionale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di autorizzare l'espletamento di una gara europea a procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante piattaforma telematica Sintel, con aggiudicazione al prezzo più basso per l'affidamento di servizi assicurativi per l'Azienda Ulss n. 8 Berica e per un periodo di 36 mesi e 24 mesi di eventuale rinnovo, come di seguito descritti:

Lotto	Ramo	BASE D'ASTA Premio lordo	BASE D'ASTA Premio lordo	Premio lordo	Premio lordo
		12 MESI	36 mesi	Rinnovo eventuale 24 mesi	36+24 MESI
1	Copertura assicurativa RCA + integrazione danni accidentali	€ 120.000,00	€ 360.000,00	€ 240.000,00	€ 600.000,00
2	Copertura assicurativa A.R.D. (kasko)	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 70.000,00	€ 175.000,00
3	Copertura assicurativa FURTO	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 150.000,00
4	Copertura assicurativa INCENDIO	€ 160.000,00	€ 480.000,00	€ 320.000,00	€ 800.000,00
5	Copertura assicurativa INFORTUNI	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
6	Copertura assicurativa RC PATRIMONIALE TECNICI	€ 7.000,00	€ 21.000,00	€ 14.000,00	€ 35.000,00
	TOTALE	€ 452.000,00	€ 1.356.000,00	€ 904.000,00	€ 2.260.000,00

3. vengono proposti all'approvazione il Bando di gara (all. 1), il disciplinare di gara (all. 2), e relativi allegati (all. 2.1, 2.2, 2.3), i capitolati tecnici e relativi allegati (all. 3), documenti tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
4. di dare atto che il bando di gara deve essere pubblicato, nella G.U.E.E, ex art. 84 del D.Lgs. n. 36/2023, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul profilo del committente, ex art. 85 del D.Lgs. medesimo;
5. di prendere atto che il quadro economico dell'appalto è il seguente:

Voci	Descrizione	Importi
A	Importo totale lordo a base d'asta (36 mesi)	€ 1.356.000,00
B	Oneri Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.)	0.00 €
C	Importo totale lordo per il rinnovo di 24 mesi	€ 904.000,00
D	Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolate sulla base d'asta (biennale, triennale) comprensivo delle opzioni e degli importi non soggetti a ribasso, ex art. 45 del D.lgs 36/2023 (voci A+C)	9.936,00 €
Totale		2.269.936,00 €

6. di disporre che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 venga riservata, nel quadro economico dei costi dell'appalto, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 9.936,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con Delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
7. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile unico del progetto (RUP) il Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
8. di riservare a successivo provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice e del Direttore dell'esecuzione del contratto;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'immediato avvio della procedura;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

1 Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale: Azienda Ulss 8

Forma giuridica del committente: Autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2 Procedura

2.1 Procedura

Titolo: Servizi assicurativi

Descrizione: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

Identificativo della procedura: 2a543721-f48d-4d9f-891d-63fb6db303bf

Tipo di procedura: Aperta

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 2,260,000 EUR

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari: Informazioni supplementari: La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l' Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia, denominato «Sintel», mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni (<https://www.ariaspa.it>). A tal fine si invitano i fornitori interessati a partecipare alla gara bandita dallo scrivente ente, a registrarsi, con congruo anticipo, alla piattaforma Sintel, utilizzando le guide e i manuali disponibili nel portale ARIA seguendo il percorso Bandi e Convenzioni, Eprocurement, Strumenti di Supporto, Guide e manuali (<https://www.ariaspa.it/wps /portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement /strumenti-di-supporto/guidee- manuali>), all'interno della sezione Operatore economico, Piattaforma Sintel, Guide per l'utilizzo. L'operatore economico dovrà fare riferimento, per la registrazione, agli specifici manuali denominati «Registrazione e accesso» e «Gestione del profilo». Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. La documentazione ufficiale di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica suddetta e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente <https://www.aulss8.veneto.it> nella sezione “Bandi e gare”, categoria “Avvisi e bandi”. Per quanto attiene alle modalità di formulazione ed alle tempistiche di formulazione dei chiarimenti si veda il Disciplinare di gara. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente

attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel ed avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente. La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l'Azienda ULSS all'assegnazione dell'appalto. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nella documentazione di gara, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dalla documentazione di gara. L'Azienda ULSS n. 8 Berica si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta. Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai.

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivi di esclusione

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

5 Lotto

5.1 Lotto: LOT-0001

Titolo: LOTTO 1

Descrizione: RCA e integrazione danni accidentali

Identificativo interno: LOT-0001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Si rimanda al disciplinare di gara

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: 2025-07-01+02:00

Durata: 36 MONTH

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 360,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Altro

Nome: Criteri indicati nei documenti di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: XXXXXXXXXX

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data/ora: XXXXXXXXXX

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: TAR VENETO

5.1 Lotto: LOT-0002

Titolo: LOTTO 2

Descrizione: A.R.D. (kasko)

Identificativo interno: LOT-0002

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Si rimanda al disciplinare di gara

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: XXXXXXXXXX

Durata: 36 MONTH

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 105,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Altro

Nome: Criteri indicati nei documenti di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: XXXXXXXXXX

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data/ora: XXXXXXXXXX

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: TAR VENETO

5.1 Lotto: LOT-0003

Titolo: LOTTO 3

Descrizione: FURTO

Identificativo interno: LOT-0003

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Si rimanda al disciplinare di gara

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: XXXXXXXXXX

Durata: 36 MONTH

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 90,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Altro

Nome: Criteri indicati nei documenti di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: XXXXXXXXXX

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data/ora: XXXXXXXXXX

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: TAR VENETO

5.1 Lotto: LOT-0004

Titolo: LOTTO 4

Descrizione: INCENDIO

Identificativo interno: LOT-0004

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Si rimanda al disciplinare di gara

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: XXXXXXXXXX

Durata: 36 MONTH

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 480,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Altro

Nome: Criteri indicati nei documenti di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: **Obbligatoria**

Indirizzo per la presentazione: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: **italiano**

Catalogo elettronico: **Non consentita**

Termine per il ricevimento delle offerte: XXXXXXXXXX

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data/ora: XXXXXXXXXX

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: **Obbligatoria**

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: **TAR VENETO**

5.1 Lotto: **LOT-0005**

Titolo: **LOTTO 5**

Descrizione: **INFORTUNI**

Identificativo interno: **LOT-0005**

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: **Servizi**

Classificazione principale (cpv): **66510000 Servizi assicurativi**

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: **Si rimanda al disciplinare di gara**

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: XXXXXXXXXX

Durata: 36 MONTH

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 300,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Altro

Nome: Criteri indicati nei documenti di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: **Non consentita**

Termine per il ricevimento delle offerte: [REDACTED]

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data/ora: [REDACTED]

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: **Obbligatoria**

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: **TAR VENETO**

5.1 Lotto: **LOT-0006**

Titolo: **LOTTO 6**

Descrizione: **RC PATRIMONIALE TECNICI**

Identificativo interno: **LOT-0006**

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: **Servizi**

Classificazione principale (cpv): **66510000 Servizi assicurativi**

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: **Si rimanda al disciplinare di gara**

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: [REDACTED]

Durata: **36 MONTH**

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: **21,000 EUR**

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: **La partecipazione non è riservata.**

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Altro

Nome: Criteri indicati nei documenti di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

Criterio:

Tipo: Qualità

Tipo: Prezzo

Descrizione: Offerta tecnica

Descrizione: Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: XXXXXXXXXX

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data/ora: XXXXXXXXXX 00

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: TAR VENETO

8 Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale: Azienda Ulss 8

Numero di registrazione: ORG-0001

Località: Vicenza

Paese: Italia

E-mail: approvvigionamenti.gare@aulss8.veneto.it

Telefono: 0444757257

Profilo del committente: <https://www.aulss8.veneto.it/>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale: TAR VENETO

Numero di registrazione: ORG-0002

Indirizzo postale: Canareggio 2277

Località: Venezia

Codice postale: 30121

Paese: Italia

E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Telefono: 0412403911

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione competente per i ricorsi

11 Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: [54e2d1ce-699e-41b8-9596-540ce1f43178](#) - 01

Tipo di formulario: [Gara](#)

Tipo di avviso: [Bando di gara o di concessione – regime ordinario](#)

Data di trasmissione dell'avviso: [2024-11-28+01:00 12:57:50+01:00](#)

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: [italiano](#)

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

REGIONE DEL VENETO



DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL
D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI
DI EVENTUALE RINNOVO SUDDIVISA IN 6 LOTTI**

Codice appalto

ID SINTEL

ID appalto

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA	1
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SINTEL.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA.....	9
3.2 REVISIONE PREZZI.....	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
CAMPIONATURA.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
STEP 1 - Busta Amministrativa	25

15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHLARAZIONE INTEGRATIVA, EVENTUALE PROCURA, DOCUMENTO A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO	25
	DGUE.....	28
15.2	DICHLARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	28
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	29
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
16.	OFFERTA TECNICA -	30
	STEP 2 – BUSTA TECNICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
	PROVA/VISIONE DELLE ATTREZZATURE	Errore. Il segnalibro non è definito.
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	30
	STEP 3 – BUSTA ECONOMICA.....	30
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA. Errore. Il segnalibro non è definito.	
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL DELL'OFFERTA TECNICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	32
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	34
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	36
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	37
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37

PREMESSE

Con atto n. _____, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi assicurativi per un periodo di 36 mesi + 24 mesi di eventuale rinnovo, come meglio descritti nei capitolati tecnici.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite un sistema telematico di proprietà di ARIA SPA, l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato "SinTel" (di seguito per brevità anche solo Sistema e/o SinTel e/o Piattaforma), accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it> > sezione e-procurement Sintel, e conforme alle prescrizioni dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 31.03.2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici (di seguito anche codice).

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo proroga nei casi consentiti dalla legge.

Il luogo di svolgimento della fornitura e del contratto è Vicenza - codice NUTS ITH32.

Il Responsabile unico del progetto è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai, mail approvvigionamenti.gare@aulss8.veneto.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SINTEL

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato reperibile al seguente link:

www.ariaspa.it - Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali), all'interno della sezione Operatore economico > Piattaforma Sintel > Guide per l'utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.aulss8.veneto.it sezione “bandi e gare” (<https://www.aulss8.veneto.it/appalti/>) categoria “avvisi e bandi”.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*, che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio

- elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si rimanda al documento "Registrazione e accesso" reperibile sul sito www.ariaspa.it (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativi allegati
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione,
 - Allegato 2 – Dichiarazioni integrative,
 - Allegato 3 – Modello offerta economica lotto 1
 - Allegato 3 – Modello offerta economica lotto 2
 - Allegato 3 – Modello offerta economica lotto 3
 - Allegato 3 – Modello offerta economica lotto 4
 - Allegato 3 – Modello offerta economica lotto 5
 - Allegato 3 – Modello offerta economica lotto 6

- c) capitolati tecnici polizze e relativi allegati;
- d) documento di gara unico europeo (DGUE request) in formato “xml”;
- e) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa disponibili sul sito di Aria SpA al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione *Operatore economico, Piattaforma Sintel, Guide per l'utilizzo*, si segnalano in particolare i seguenti documenti:

- “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma SinTel”,
- “Registrazione e accesso”,
- “Requisiti per l'accesso alle piattaforme Sintel e Neca”,
- “Partecipazione alle procedure di gara”.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.aulss8.veneto.it/appalti/> (Categoria “Avvisi e Bandi” – Tipologia “Servizi” “Forniture”) e sulla Piattaforma Sintel al seguente link: <http://www.ariaspa.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il quattordicesimo giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte indicata nel Bando di gara**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e devono essere inviate attraverso la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SinTel (sezione documentazione di gara) e sul profilo del committente ([https://www.aulss8.veneto.it/appalti/categoria “Avvisi e Bandi”](https://www.aulss8.veneto.it/appalti/categoria/Avvisi%20e%20Bandi)).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

	CIG	CodiceLotto	CPV
LOTTO 1		LOT-0001	66510000-8 – servizi assicurativi
LOTTO 2		LOT-0002	
LOTTO 3		LOT-0003	
LOTTO 4		LOT-0004	
LOTTO 5		LOT-0005	
LOTTO 6		LOT-0006	

Tabella 2

Lotto	Ramo	BASE D'ASTA Premio lordo	BASE D'ASTA Premio lordo
		12 MESI	36 mesi
1	RCA + integrazione danni accidentali	€ 120.000,00	€ 360.000,00
2	A.R.D. (kasko)	€ 35.000,00	€ 105.000,00
3	FURTO	€ 30.000,00	€ 90.000,00
4	INCENDIO	€ 160.000,00	€ 480.000,00
5	INFORTUNI	€ 100.000,00	€ 300.000,00
6	RC PATRIMONIALE TECNICI	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	TOTALE	€ 452.000,00	€ 1.356.000,00

In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti di gara, ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi**, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della **facoltà di rinnovo** per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche.

Il rinnovo potrà essere disposto previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna dell'Azienda Sanitaria;
- disponibilità delle risorse.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT nel proprio sito web istituzionale, inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

A tal fine, le parti dovranno attivarsi comunicando tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il valore massimo stimato dell'appalto è indicato nella tabella seguente.

Lotto	Ramo	BASE D'ASTA Premio lordo	BASE D'ASTA Premio lordo	Premio lordo	Premio lordo
		12 MESI	36 mesi	Rinnovo eventuale 24 mesi	36+24 MESI
1	Copertura assicurativa RCA + integrazione danni accidentali	€ 120.000,00	€ 360.000,00	€ 240.000,00	€ 600.000,00
2	Copertura assicurativa A.R.D. (kasko)	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 70.000,00	€ 175.000,00
3	Copertura assicurativa FURTO	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 150.000,00
4	Copertura assicurativa INCENDIO	€ 160.000,00	€ 480.000,00	€ 320.000,00	€ 800.000,00
5	Copertura assicurativa INFORTUNI	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
6	Copertura assicurativa RC PATRIMONIALE TECNICI	€ 7.000,00	€ 21.000,00	€ 14.000,00	€ 35.000,00
	TOTALE	€ 452.000,00	€ 1.356.000,00	€ 904.000,00	€ 2.260.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima singolo lotto , in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

5.1 Requisiti di ordine generale

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE o nelle dichiarazioni integrative la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In attesa della piena operatività del FVOE i requisiti vengono comprovati mediante trasmissione su richiesta alla stazione appaltante di apposita documentazione.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- b) **(per gli operatori economici tenuti all'iscrizione a tali registri) Iscrizione** ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero dello Sviluppo Economico).
- c) Possono partecipare alla presente gara esclusivamente le Compagnie di Assicurazioni **autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa** sul territorio nazionale nei rami assicurativi **del lotto/i lotti per il quale/i si intende partecipare**, ai sensi del D.lgs. 209/05. In particolare:

- Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi **del lotto/i lotti per il quale/i si intende partecipare**, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 209/05.
- Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 209/05 (nei rami assicurativi **del lotto/i lotti per il quale/i si intende partecipare**).
- Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. 209/05 (nei rami assicurativi **del lotto/i lotti per il quale/i si intende partecipare**).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. In attesa della piena operatività del FVOE essi li forniscono su richiesta della stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente, a seconda del lotto a cui intende partecipare, deve aver svolto attività assicurativa negli nel triennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, per una **raccolta premi complessiva nel ramo danni** nel suddetto triennio non inferiore alle soglie sotto indicate:

LOTTO	Raccolta premi minima triennale
1	€ 20.000.000,00
2	€ 10.000.000,00
3	€ 7.000.000,00
4	€ 20.000.000,00
5	€ 7.000.000,00
6	€ 1.000.000,00

Qualora il concorrente intenda partecipare per più di un lotto tra i sopra indicati, dovrà attestare **la raccolta premi riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, almeno pari a quello più elevato, tra quelli indicati nella tabella sopra riportata, in relazione ai lotti per cui partecipa.**

Il suddetto requisito viene richiesto al fine garantire che i servizi richiesti siano svolti da Operatori Economici con adeguata solidità economico finanziaria nel settore oggetto di gara.

Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici dovranno autodichiarare il possesso del predetto requisito nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante (DGUE – Dichiarazione integrativa).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. In attesa della piena operatività del FVOE essi li forniscono su richiesta della stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non previsti.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi alle iscrizioni al punto 6.1 devono essere posseduti da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui all'articolo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi alle iscrizioni al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto nei seguenti termini.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio anche se posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE (oppure dichiarazione integrativa), da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE (oppure dichiarazione integrativa), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega all'offerta il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (vedasi art. 15.3).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non previsti

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice, come di seguito dettagliata per ciascun lotto:

RIF	N.	IMPORTO CAUZIONE 2% BASE D'ASTA
LOTTO	1	€ 7.200,00
LOTTO	2	€ 2.100,00
LOTTO	3	€ 1.800,00
LOTTO	4	€ 9.600,00
LOTTO	5	€ 6.000,00
LOTTO	6	€ 420,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

IBAN: IT24F0200811820000003495321,

CAUSALE Gara per la fornitura di servizi assicurativi per l'Ulss 8 suddivisa in 6 lotti.

LOTTO

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n *Delibera numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*. **Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.** il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Contributo anac
1	77.00 Euro
2	18.00 Euro
3	Esente
4	90.00 Euro
5	77.00 Euro
6	Esente

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

In caso di non piena operatività del FVOE o qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve **pervenire entro e non oltre il termine precisato nel bando di gara, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista per ciascuna busta (come indicato nei successivi paragrafi).

* * *

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nei documenti "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel*, e "*Partecipazione alle procedure di gara*" (reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione *Operatore economico, Piattaforma Sintel, Guide per l'utilizzo*) - di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare, le proprie offerte collegandosi al sito internet **www.ariaspa.it**, accedendo alla piattaforma "SinTel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si vedano gli appositi manuali all'interno del sito internet www.ariaspa.it, Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali > Operatore economico > Piattaforma Sintel).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da SinTel.

La fase *i*) da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii*) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti).

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

a) la **Documentazione amministrativa**, che va presentata una sola volta, anche in caso di partecipazione a più lotti, a livello multilotto della procedura

c) l'**Offerta economica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione alla piattaforma Sintel..

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

SinTel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (**step 1, step 2 e step 3** del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

step 4 “Firma digitale dell'offerta”

Lo step 4 del percorso “Invia offerta”, prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d'offerta” generato da SinTel in automatico, in formato pdf.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso;
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio nel documento Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Si rammenta che il pdf d’offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta”.

Step 5 - Riepilogo ed invio dell’offerta

per completare la presentazione effettiva dell’offerta, allo step 5 del percorso “Invia offerta”, il concorrente dovrà cliccare sulla funzione “INVIA OFFERTA”.

Detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso “Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’amministrazione

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a SinTel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,

in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante SinTel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Aulss 8 si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione** dalla procedura. L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'Impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato–nel documento "Partecipazioni alle procedure di gara" disponibile nella piattaforma Sintel, al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Operatore economico, *Piattaforma Sintel, Guide per l'utilizzo*.

Le istanze, le dichiarazioni ex DPR 445/2000 e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SinTel e all'indirizzo internet <http://www..aulss8.veneto.it>, (alla sezione Bachecca – Appalti – Servizi/Forniture).

La documentazione amministrativa, tecnica (salvo le eccezioni ivi previste) ed economica da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione semplice in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **10 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

STEP 1 - Busta Amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel, step 1 del percorso guidato "Invia offerta", per allegare la seguente documentazione amministrativa):

- 1) domanda di partecipazione
- 2) dichiarazioni integrative
- 3) "DGUE response" **in formato xml e PDF;**
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) documento attestante il versamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 12,
- 7) eventuale dichiarazione e documentazione in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 14/2019 come previsto al punto 15.2;
- 8) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

I suddetti documenti vanno allegati a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (**non firmata digitalmente**) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nell'ulteriore cartella a disposizione "Documentazione amministrativa 2").

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, EVENTUALE PROCURA, DOCUMENTO A PROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 2.1 al presente disciplinare.

Nella **Dichiarazione integrativa** alla domanda di partecipazione (allegato n. 2.2 al presente disciplinare) l'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- **i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma,

allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante e reperibile come indicato nell'articolo 26 del presente disciplinare rubricato “*Codice di Comportamento*” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012]*** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 “Trattamento dei dati personali”.

La **domanda** e le **relative dichiarazioni** sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista

che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.

Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

DGUE

Oltre alla domanda di partecipazione (allegato 1) e alle dichiarazioni integrative (allegato 2), l'operatore economico dovrà presentare, il "DGUE response" - compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante (DGUE request) – **in formato xml e pdf**, firmato digitalmente, inserendolo nella cartella "documentazione amministrativa".

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione oppure dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

Non prevista.

17 OFFERTA ECONOMICA

STEP 3 – BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce "per ogni singolo lotto" la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel, secondo le modalità di seguito descritte.

Allo step 3 "Busta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, dovrà allegare nell'apposito campo predisposto nel sistema "Documentazione Economica 1", una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip (ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software

di compressione dati), con **tutti i documenti** di seguito elencati che costituiscono parte integrante dell'offerta economica.

1. **OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA** redatta secondo l'Allegato 2.3 Modello Offerta economica al presente Disciplinare, **sia in formato editabile che pdf, firmata digitalmente nella versione pdf** secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**. Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo indicato in lettere, varrà il prezzo indicato in lettere.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal capitolato tecnico.

Il prezzo offerto non dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara, pena l'esclusione dalla gara. Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l'esclusione della gara.

L'offerta dovrà dare evidenza dei costi ed oneri di seguito riportati, che si intendono ricompresi nell'importo complessivo annuale offerto:

- dei costi per 36 mesi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- dei costi per 36 mesi relativi alla manodopera, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l'esclusione della gara.

Il concorrente dovrà infine indicare a Sistema SINTEL:

- a. nell'apposito campo "Offerta economica", l'importo complessivo per **36 mesi** offerto al netto dei costi da interferenza – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- b. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", i costi per **36 mesi** concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- c. nell'apposito campo "di cui costi del personale", i costi **36 mesi** della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023;
- d. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", un importo pari a € 0,00 (ZERO).

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell' Allegato modello offerta economica l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in "buste" diverse da quella economica comporterà l'esclusione dalla gara.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo.

L'aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata in favore dell'offerta che presenterà il prezzo annuo lordo complessivo più basso; a pena d'esclusione non sono ammesse offerte incomplete o condizionate né variazioni allo schema di contratto allegato.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 max membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Bandi di gara e contratti"

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, eventualmente, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno e ora indicati nel Bando di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

I verbali redatti per documentare le operazioni di gara verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma Sintel ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Per mere ragioni di praticità nella profilazione dei componenti della commissione si precisa che gli stessi accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un Suo delegato.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria nei termini di seguito indicati:

- all'apertura delle "BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA";
- alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo;
- **In caso di offerte pari**, si procederà, previo invito degli interessati presso la Stazione appaltante, ad una sessione di negoziazione migliorativa dell'offerta, aperta esclusivamente ai soggetti che abbiano presentato le migliori uguali offerte. Qualora non siano presentate offerte migliorative, o permanga l'ex aequo, si procederà, **al sorteggio in seduta pubblica** che sarà espressamente convocata **presso la Stazione appaltante o mediante collegamento via meet**, al cui esito verrà redatta la graduatoria.

Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- assegnazione di un numero a ciascuna delle imprese/R.T.I. che hanno presentato offerte uguali;
 - immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;
 - estrazione a sorte di uno dei suddetti numeri identificativi che determinerà il migliore offerente. A tal fine, si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente, munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'Impresa;
- alla formulazione della graduatoria finale.
 - alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, in base a quanto stabilito dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e i relativi verbali verranno debitamente pubblicamente nella piattaforma di negoziazione Sintel.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, sarà effettuata la valutazione ai sensi dell'art. 110 del Codice sull'offerta prima in graduatoria qualora il ribasso proposto sia pari o superiore alla soglia individuata applicando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In particolare il RUP chiede, all'O.E. interessato, l'analisi dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta; esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora le stesse vengano ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro; al termine delle proprie attività, predispose un verbale con una proposta riguardante la congruità o meno dell'offerta.

Il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Aulss 8 riserva di dare corso all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea.

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" di Sintel e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 90 del Codice.

Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i Verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, sull'offerente cui Aulss 8 ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Aulss 8 procederà alla verifica dei requisiti generali e di idoneità professionale derivante dalla iscrizione alla Camera di Commercio avvalendosi della piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4Market - CSAMED.

A tal riguardo, gli operatori economici riceveranno dalla medesima piattaforma la richiesta di completamento o di aggiornamento dei dati necessari a consentire le verifiche del possesso dei prescritti requisiti che dovrà essere dagli stessi riscontrata nel più breve tempo possibile pena la mancata sottoscrizione del contratto.

La verifica degli altri requisiti di idoneità professionale, di quelli di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale avverrà mediante presentazione dei documenti a comprova indicati negli artt. 6.1, 6.2 e 6.3.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO] [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>

<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n.3 membri.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali reperibile al seguente link <https://www.aulss8.veneto.it/privacy-policy/>.

Modello Domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO SUDDIVISA IN 6 LOTTI

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di..... al n..... REA , C.F. Impresa....., P. IVA , Fax , PEC....., CCNL applicato e relativo codice alfanumerico unico..... Iscrizione Inps..... Iscrizione Inail..... Dimensione aziendale..... Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di regolarità fiscale..... referente per la gara (Nome e cognome)....., Tel/Cell.....e-mail.....

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura di gara sopra indicata, per i seguenti lotti (*barrare la/e parte/i di interesse*):

<input type="checkbox"/>	Lotto 1
<input type="checkbox"/>	Lotto 2
<input type="checkbox"/>	Lotto 3
<input type="checkbox"/>	Lotto 4
<input type="checkbox"/>	Lotto 5
<input type="checkbox"/>	Lotto 6

Modello Domanda di partecipazione

nelle forme di seguito indicate (*barrare la/e parte/i di interesse*):

- come imprenditore individuale, anche artigiano, di cui all'art. art. 65, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- come società, anche cooperativa, di cui all'art. art. 65, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, e del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1557/1947 e s.m.i., ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

- come consorzio tra imprese artigiane, previsto dalla L. 443/1985, ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 36/2023

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

Modello Domanda di partecipazione

- come consorzio stabile, anche in forma di società consortile ex art. 2615-ter c.c., ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 36/2023

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

- come raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs 36/2023

- costituito
- costituendo

tra gli operatori economici(*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

Modello Domanda di partecipazione

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- come consorzio ordinario, di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.lgs 36/2023

- costituito
- costituendo

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati/consorzianti esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

consorzianda.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

consorzianda.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- come aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui 65, comma 2, lett. g) del D.lgs 36/2023
 - dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e con soggettività giuridica
 - dotata di organo comune con poteri di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

Modello Domanda di partecipazione

- o dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,

e di concorrere per i seguenti operatori economici esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- o come soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE, di cui all'65, comma 2, lett. h) del D.lgs 36/2023

e di concorrere per i seguenti operatori economici esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

Modello Domanda di partecipazione

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

DICHIARA CHE

- il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 è il seguente:

.....

OPPURE

- [*per gli operatori economici transfrontalieri*] l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas è il seguente:

.....

OPPURE

- l'operatore economico non è presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/2005 ed elegge domicilio digitale speciale nell'apposita area della Piattaforma telematica SINTEL.

DICHIARA INOLTRE CHE

Ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo (marca da bollo di € 16.00) in una delle seguenti modalità (art. 15.1 del Disciplinare di gara):

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Modello Domanda di partecipazione

N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'art. 15.1 del Disciplinare.

Modello Dichiarazioni integrative

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71
DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24
MESI DI EVENTUALE RINNOVO
SUDDIVISA IN 6 LOTTI**

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad integrazione della Domanda di partecipazione
ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ in qualità di _____

dell'operatore economico _____

con sede legale in: via/piazza _____

Comune _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Iscrizione al Registro delle Imprese N. _____ di _____

Persone di contatto (*nominativo e numero di telefono*) _____

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

(barrare i punti elenco e/o le alternative non pertinenti)

DICHIARA

- a.** di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____
con il seguente oggetto sociale _____
numero e data di iscrizione _____ forma giuridica _____
CCNL applicato _____
Relative lavorazioni/attività _____
- b.** che il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a : _____ e che
l'operatore economico **è/non è** una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media;
- c.** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ed essere in regola con quanto previsto dall'art. 17
della medesima legge;

oppure

di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/99 perché.....

- d. di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico, Nel Capitolato d'oneri, e in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto se previsti;
- e. che **non** ricorrono le **cause automatiche** di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, per nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo, dichiarando ai fini dell'identificazione dei soggetti di cui sopra che:
1. il titolare dell'impresa individuale / il socio amministratore delle s.n.c. / i soci accomandatari delle s.a.s. / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza / gli institori / i procuratori generali / i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza / i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo / il direttore tecnico / il socio unico persona fisica / l'amministratore di fatto **attualmente in carica** è/sono:¹

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica ricoperta

2. il socio unico persona giuridica è:

Ragione sociale	Sede legale	Codice Fiscale	Partita IVA

gli amministratori del socio unico persona giuridica attualmente in carica sono:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica ricoperta

¹ Cancellare le diciture che non interessano.

i dati anagrafici di tutti i soggetti indicati al commi 3 e 4 dell'art 94 **ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente**, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta possono essere ricavati dalla banca dati ufficiale e/ o il pubblico registro (quali a titolo esemplificativo C.C.I.A.A) sotto riportato:

oppure

non essendo tali dati reperibili in banche dati consultabili, i dati anagrafici dei soggetti sopra indicati sono sotto riportati:

oppure

che nei confronti del/dei soggetto/i sotto citati, relativamente al ruolo ricoperto in azienda di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, ricorrono le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, come di seguito riportato:

f. che **non** ricorrono **le cause non automatiche** di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 98 comma 3 lett. g) e h) del D.Lgs. 36/2023, per nessuno dei soggetti di cui al punto precedente

oppure

che nei confronti del/dei soggetto/i sotto citati, relativamente al ruolo ricoperto in azienda di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, ricorrono le cause non automatiche di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 98 comma 3 lett. g) e h) del D.Lgs. 36/2023, come di seguito riportato:

g. che non ricorrono nei confronti dell'operatore economico le cause di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lett. a), b), e), f)

oppure

che, ricorrendo le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. a), b), c), e), f), se ne riportano di seguito le informazioni di dettaglio

- h. che non ricorre nei confronti dell'operatore economico la causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lett. d)

oppure

che, ricorrendo la causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d) se ne riportano di seguito le informazioni di dettaglio

rinviano alla documentazione richiesta in conformità a quanto prescritto dall'art. 15.1 del Disciplinare

- i. che l'operatore economico **non** ha commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice (art. 94 comma 6 del Codice)

oppure

che l'operatore economico avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice (art. 94 comma 6 del Codice) ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Si riportano di seguito le informazioni dettagliate sull'avvenuto pagamento o sull'assunzione dell'impegno al pagamento (data, autorità o organismo di emanazione, riferimento della documentazione):

- j. che l'operatore economico **non** ha commesso violazioni gravi, **non definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dagli artt. 2 3 e 4 dell'allegato II.10 del Codice. (art. 95 comma 2 del Codice)

oppure

che l'operatore economico, avendo commesso violazioni gravi non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice (art. 95 comma 2 del Codice) ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno sia siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati. Si riportano di seguito le informazioni dettagliate sull'avvenuto pagamento o sull'assunzione dell'impegno al pagamento o sull'estinzione o sulla compensazione (data, autorità o organismo di emanazione, riferimento della documentazione):

- k. che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara **non** ha commesso le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lett. a)

oppure

che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ha commesso le sotto riportate gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lett. a) (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti):

- l. che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) del Codice sono stati emessi i seguenti atti ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 c. p.p. (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e/o i seguenti provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti):
-

- m. che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sono stati adottati i sotto riportati provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore di cui all'art. 98 comma 3, lett. a) del Codice (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti).
-

- n. che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sono stati tenuti dall'operatore economico comportamenti di cui all'art. 98 comma 3 lett. c),d),e) f) del Codice di cui si fornisce di seguito la descrizione (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti)
-

- o. che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, presso la propria impresa, non ha prestato attività lavorativa o professionale, personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001;

- p. (nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 commi 1, 2 e 5 e/o dell'art. 95 comma 1) l'operatore economico ha adottato le seguenti misure ai sensi dell'art. 96 comma 6 del Codice (c.d. misure di self cleaning)
-

oppure

prima della presentazione dell'offerta è stato impossibilitato ad adottare le misure ai sensi dell'art. 96 comma 6 del Codice per le seguenti ragioni

- q. *(requisiti speciali richiesti dagli artt. 6.1,6.2 del DISCIPLINARE DI GARA)* di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali richiesti per l'accesso alla procedura:

Lotto n.....

ART. 6.1. DISCIPLINARE DI GARA

Requisiti di idoneità

ART. 6.2. DISCIPLINARE DI GARA

Requisiti di capacità economico-finanziaria

(Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Per i lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, deve essere presentata un'unica dichiarazione)

- r. che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti speciali indicando di seguito:

la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento

(nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica).

- s. che intende subappaltare parte del contratto a terzi elencando di seguito i lavori o le parti di opere, i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intende subappaltare
-

- t. di **non** partecipare alla presente gara o al singolo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

oppure

di partecipare alla presente gara o al singolo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). In tal caso allega la seguente documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- u. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2026 del 30 novembre 2023 e reperibile ai seguenti link:

<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>

<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

- v. (in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della Legge n. 190/2012) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- w. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali come previsto dallo specifico articolo del Disciplinare e nel capitolato d'oneri ;
- x. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- y. di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura o, in caso di suddivisione in lotti, ai lotti nn.di soggetti che si trovano, rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura o, in caso di suddivisione in lotti, ai lotti nn.di soggetti che si trovano, rispetto a sé, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, indicandone la denominazione,

-
- z. di autorizzare la Stazione Appaltante alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura tramite la piattaforma telematica Sintel, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al Codice, mediante utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma Sintel;
- aa. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

di non autorizzare l'accesso per quelle parti relative all'offerta tecnica in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale **per i motivi che saranno espressamente indicati nella dichiarazione allegata alla documentazione tecnica ed inserita nella relativa busta;**

oppure

di non autorizzare l'accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a giustificazione della/e offerta/e economica/e, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, **per i motivi che saranno espressamente indicati nella dichiarazione allegata alla documentazione economica contenuta nella relativa busta**

- bb. (eventuale in caso di assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00 mediante acquisto della marca da bollo): che il numero seriale è il seguente: _____ allegando copia del contrassegno in formato.pdf

cc. al fine della riduzione percentuale dell'importo della cauzione provvisoria, di essere in possesso delle seguenti certificazioni o degli ulteriori titoli o documenti previsti dall'art106, comma 8 del Codice, che allega in copia:

a. _____

b. _____

dd. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

ee. che le certificazioni, gli atti e/o l'ulteriore documentazione prodotti in copia semplice ed inseriti nelle buste di offerta sono conformi all'originale.

FIRMA

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate*

N.B. 1 Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'art. 15.1 del Disciplinare.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

LOTTO 1

COPERTURA ASSICURATIVA RCA + INTEGRAZIONE DANNI ACCIDENTALI

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

A	B
TOTALE PREMIO LORDO OFFERTO 12MESI	TOTALE PREMIO LORDO OFFERTO 36 MESI A*3
€..... in cifre Euro..... in lettere	€..... in cifre Euro..... in lettere

DI CUI:

- costi per 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023: € _____ in cifre; Euro _____ in lettere
- costi per 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023: € _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Modello Offerta economica

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

-che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;

- che l'aliquota IVA applicata è il _____%

- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente:_____

Dichiara altresì:

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

LOTTO 2

COPERTURA ASSICURATIVA A.R.D. (KASKO)

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA PREVENTIVATA: **KM. 270.000**

PREMIO LORDO PER CHILOMETRO:

€.....(cifre)

€ (lettere)

A	B (Colonna A *3)
PREMIO TOTALE 12 MESI LORDO ANTICIPATO: (€ /km x 270.000 KM) pari a	PREMIO TOTALE 36 MESI LORDO ANTICIPATO: (€ /km x 270.000 KM) pari a
€..... in cifre Euro..... in lettere	€..... in cifre Euro..... in lettere

Modello Offerta economica

DI CUI:

- costi 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

- costi 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

- che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;

- che l'aliquota IVA applicata è il _____ %

- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente: _____

Dichiara altresì:

Modello Offerta economica

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

**LOTTO 3
COPERTURA ASSICURATIVA FURTO**

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F.....,
residente a Prov....., Via n., nella sua qualità
di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da
cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a.....
Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

A	B	C	D	E
Part.	Somma Assicurata	Tasso lordo promille	Premio annuo lordi	PREMIO 36 MESI LORDO D*3
1)	€ 500.000,00		€..... Euro.....	€..... Euro.....

DI CUI:

- costi per 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

- costi per 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza

Modello Offerta economica

al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

-che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;

- che l'aliquota IVA applicata è il _____ %

- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente: _____

Dichiara altresì:

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

**LOTTO 4
COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO**

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F.....,
residente a Prov....., Via n., nella sua qualità
di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da
cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a.....
Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

A	B	C	D	E	F
Part.	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO APPLICATO	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO 36 MESI LORDO E*3
1	FABBRICATI	€ 691.474.970,00			
2	CONTENUTO DELLA PARTITA 1)	€ 289.531.000,00			
3	RICORSO TERZI	€ 5.200.000,00			
4	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 800.000,00			
TOTALE PARTITE DA ASSICURARE:		€ 987.005.970,00	TOTALE PREMIO LORDO OFFERTO	€..... Euro.....	€..... Euro.....

DI CUI:

- costi per 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

- costi per 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Modello Offerta economica

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

- che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;
- che l'aliquota IVA applicata è il _____ %
- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente: _____

Dichiara altresì:

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

**LOTTO 5
COPERTURA ASSICURATIVA INFURTUNI**

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F.....,
residente a Prov....., Via n., nella sua qualità
di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da
cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a.....
Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

CAT.	DESCRIZIONE	QUANTITA' PREVENTIVA	PREMIO PRO CAPITE LORDO €	PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO €	PREMIO 36 MESI LORDO ANTICIPATO €
A	Medici Specialisti ambulatoriali	80			
B	Medici addetti servizio di continuità assistenziale	100			
C	Conducenti veicoli ente/terzi in uso esclusivo all'Ente – numero veicoli	154			
D	Percorrenza KM annua veicoli dipendenti in missione	210.000			
E	Ore attività consulenti altre Asl	200			
F	Numero donazioni donatori di sangue midollo	55.000			
G	Minori in affido	60			
H	Utenti disabili (inclusi progetti di auto realizzazione SIL)	60			
I	Utenti SER.D - vari progetti	20			
TOTALE PREMIO LORDO OFFERTO				€..... Euro.....	€..... Euro.....

Modello Offerta economica

DI CUI:

- costi per 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

- costi per 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

-che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;

- che l'aliquota IVA applicata è il _____ %

- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente: _____

Dichiara altresì:

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

Modello Offerta economica

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZI ASSICURATIVI PER UN PERIODO DI 36 MESI + 24 MESI DI EVENTUALE RINNOVO

**LOTTO 6
COPERTURA ASSICURATIVA RC TECNICI**

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a
..... Prov....., Via n., nella sua qualità
di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza) dell'impresa....., con sede legale a..... Prov.....
Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

A	B	C	D	E
Soggetti per il cui operato è prestata l'assicurazione nell'interesse esclusivo del Contraente:	n.	Premio annuo lordo unitario	Premio annuo lordo complessivo B*C	PREMIO 36 MESI LORDO D*3
Dirigenti Tecnici	3	Euro	Euro	
Dirigenti Amministrativi	1	Euro	Euro	
Posizioni Organizzative Amministrative	0	Euro		
Posizioni Organizzative Tecniche	1	Euro	Euro	
Impiegati Amministrativi	14	Euro	Euro	
Impiegati Tecnici	0	Euro		
			€..... Euro.....	€..... Euro.....

DI CUI:

- costi per 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023: € _____ in cifre; Euro _____ in lettere
- costi per 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023: € _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

Modello Offerta economica

- che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;
- che l'aliquota IVA applicata è il _____ %
- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente: _____

Dichiara altresì:

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI ACCESSORI
FORMA "LIBRO MATRICOLA"**

CONTRAENTE	Azienda U.L.S.S. n. 8 - Berica Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I. 02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL _____
SCADENZA	ORE 24.00 DEL _____
RATEAZIONE	ANNUALE

Di seguito verranno riportate le sole garanzie integrative del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, il Codice Civile e ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1342 c.c. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei moduli o formulari predisposti dalla Società Assicuratrice, salvo che queste ultime non risultino più favorevoli al Contraente/Assicurato.

Qualora nel presente Capitolato non sia specificata la clausola, ma solo il richiamo alla garanzia, la stessa si intende prestata come disciplinata nei moduli o formulari predisposti dalla Società Assicuratrice

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa che presta l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Attestato di rischio:	il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Legge:	D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento	i Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni

CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ alle ore 24.00 del _____ con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

In caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

E' facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per entrambe le proroghe sopra indicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

Art. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Art. 4 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Art. 5 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro ove ha sede il Contraente.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELLA CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

Periodicamente, con cadenza semestrale, la Società informerà il Contraente sullo stato dei sinistri denunciati, con comunicazione degli importi pagati nonché gli importi posti a riserva. Tale comunicazione verrà curata per la Società dall'Agenzia cui viene assegnata la gestione del contratto.

Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte in forma scritta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e/o e-mail salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 10 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto, la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CAPO II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 209/05 nonché di successive integrazioni o modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto e riportati nell'allegato A) Elenco veicoli e/o successive modifiche e integrazioni.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Garanzie Aggiuntive" di cui al Capo III della presente polizza, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali "Garanzie Aggiuntive".

L'assicurazione copre anche:

1. i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private;
2. la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
5. la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
6. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
7. danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
8. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
9. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
10. per i rimorchi e semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
11. la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;

Art. 2 - LIBRO MATRICOLA/TARIFFE APPLICATE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i mezzi da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing, allo stesso locati ovvero intestati a terzi, qualora l'onere dell'assicurazione, per contratto, ricada sul Contraente.

Per i mezzi che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni di mezzi purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i mezzi oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo.

Le esclusioni di mezzi sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o furto o cessazione della circolazione.

Salvo il caso di furto, per le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate alla Società. Il premio di ciascun mezzo, in aumento o in diminuzione, viene calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

In caso di furto il contratto è risolto, limitatamente al solo certificato di assicurazione relativo al mezzo rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Le sospensioni di mezzi sono ammesse nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di acquisto di veicoli in corso d'anno e/o sostituzione di veicoli, la garanzia sarà valida per i nuovi veicoli dalla data e dall'ora indicati sul corrispondente certificato di assicurazione.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice. Tale rimborso verrà conteggiato in sede di regolazione posticipata.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalla Società entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento). La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la Società potrà agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti ai veicoli per cui non risulta pagato il premio nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 3 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
 - e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati su autocarri, anche se non addetti all'uso o al trasporto di cose;
 - f) se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- 2) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o il locatario) fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo email, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione dei fatti, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 5 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società, ai sensi dell'art.1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

Art. 6 – FORMULE TARIFFARIE

L'assicurazione viene prestata:

- per le autovetture nella forma Bonus/Malus in base alla classe di merito in vigore al momento dell'assicurazione;
- per i veicoli adibiti al trasporto di cose e ad uso speciale, gli autobus, gli autocarri, i ciclomotori, nella forma Tariffa Fissa (anche con eventuali clausole di sconto/maggiorazione in assenza/presenza di sinistri).

Art. 7 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell'attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

Art. 8 - COMUNICAZIONI SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti e-mail, PEC e telefonici.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

**CAPO III – GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI
NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
(Sempre operanti)**

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

C - Danni da inquinamento

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati sempreché occorsi durante la circolazione del mezzo.

D - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila) per ogni sinistro.

Sono esclusi i danni alle cose, in uso, custodia o possesso del Contraente assicurato e quelli da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

E - Responsabilità Civile dei Trasportati

La Società assicura, nei limiti dei massimali della garanzia RCA della presente polizza, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, escluso i danni al veicolo stesso.

F - Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

G – Uso delle cinture di sicurezza

L'impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

H - Cristalli

La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi entro il limite di € 800,00.

I - Accordo sinistri catastrofali

La Società aderendo all'Accordo sinistri catastrofali in presenza di tali sinistri risarcirà il danno patito dall'Assicurato coinvolto secondo le modalità previste dall'accordo.

J - Danni accidentali veicoli di soccorso

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto comunque verificatosi, collisione con altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada.

Si intendono assicurati i veicoli di soccorso individuati nell'Elenco A) della presente polizza per i quali sia stata specificatamente prevista la presente garanzia, inclusi gli accessori, gli apparecchi audio-fono-visivi ed ogni altra attrezzatura fornita dalla casa costruttrice o installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare la somma assicurata di ciascun veicolo per il quale sia stata specificatamente prevista la presente garanzia.

K – Imbrattamento tappezzeria

La Società, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

CAPO IV – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Massimali di garanzia Responsabilità Civile Auto:

L'Assicurazione è prestata per un massimale pari a € 12.000.000,00 per sinistro, con il limite di 10.000.000,00 euro per danni a persone e di 2.000.000,00 euro per danni a cose, senza l'applicazione di franchigie e scoperti.

Qualora la tariffa dell'Impresa di Assicurazione non preveda il massimale richiesto, l'Assicurazione dovrà essere prestata per il massimale – migliorativo per eccesso – immediatamente superiore.

Somme assicurate Danni accidentali veicoli di soccorso (lett. J garanzie aggiuntive) :

Il valore del mezzo così come risultante dai documenti di polizza, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 150,00 per sinistro/veicolo.

Elenco veicoli (vedi allegato A)

N.B. L'offerta dovrà essere calcolata sulla base dell'elenco dei veicoli che costituisce l'attuale stato di rischio.

Alla Compagnia aggiudicataria sarà fornito per l'emissione del documento di polizza un elenco dei veicoli aggiornato in base al quale ricalcolare il premio annuo lordo anticipato tenendo conto degli eventuali movimenti intervenuti (inserimenti/esclusioni, nuove classi di merito di assegnazione, ecc.).

La Società

Il Contraente

Capitolato gara RCA 2024 ALLEGATO A) VEICOLI ULSS 8 BERICA

N.	Targa	Modello	Tipo Veicolo	Somma assicurata per garanzia danni accidentali (operante per i veicoli evidenziati)
1	VI 783278	LAND ROVER	Autocarro	
2	AB 62469	GEPA CAR MT - rimorchio	Rimorchio per trasporto cose	
3	BX 330 PD	LAND ROVER	Autocarro	
4	CN 738 CW	FIAT PUNTO	Autovettura	
5	CN 739 CW	FIAT PUNTO	Autovettura	
6	CN 763 CW	FIAT SEICENTO	Autovettura	
7	CP 804 MZ	FIAT PUNTO	Autocarro	
8	CW 040 TA	FIAT PUNTO	Autovettura	
9	CW 042 TA	FIAT SEICENTO	Autovettura	
10	DD 781 NL	FIAT SEICENTO	Autovettura	
11	DD 848 NL	FIAT SEICENTO	Autovettura	
12	DE 757 AW	FIAT DUCATO COMBINATO	Autovettura	
13	DJ 890 CD	FIAT DUCATO	Autocarro	
14	DK 542 VN	FIAT DOBLO'	Autocarro	
15	DK 748 WF	FIAT PANDA	Autovettura	
16	DK 809 WF	FIAT DUCATO	Autocarro	
17	DR 869 AH	FIAT PANDA	Autovettura	
18	DV 422 PG	FIAT DUCATO	Autovettura	
19	DZ 187 DD	FIAT FIORINO	Autocarro	
20	DZ 188 DD	FIAT FIORINO	Autocarro	
21	DZ 189 DD	FIAT FIORINO	Autocarro	
22	DZ 190 DD	FIAT FIORINO	Autocarro	
23	DZ 192 DD	FIAT FIORINO	Autocarro	
24	DZ 193 DD	FIAT FIORINO	Autocarro	
25	DZ 238 DD	FIAT PANDA	Autocarro	
26	DZ 240 DD	FIAT PANDA	Autocarro	
27	DZ 241 DD	FIAT PANDA	Autocarro	
28	DZ 903 DJ	FIAT PANDA	Autocarro	
29	DZ 908 DJ	FIAT PANDA	Autocarro	
30	DZ 916 DJ	FIAT PANDA	Autocarro	
31	DZ 917 DJ	FIAT PANDA	Autocarro	
32	DZ 945 DJ	FIAT PANDA	Autocarro	
33	DZ 950 DJ	FIAT PANDA	Autocarro	
34	EC 829 YR	FIAT SCUDO	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	
35	EM 435 VX	FIAT SCUDO	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autofficina	
36	EN 504 RK	RENAULT KANGOO	Autovettura	
37	ES 381 BH	FIAT PANDA	Autovettura	
38	ES 382 BH	FIAT PANDA	Autovettura	
39	ET 822 JZ	CITROEN XS9HM0 AUTOCARRO TRASP. COSE	Autocarro	
40	EW 780 YK	FIAT PANDA	Autovettura	
41	EW 781 YK	FIAT PANDA	Autovettura	
42	EX 155 XJ	VOLKSWAGEN CADDY	Autovettura	
43	EX 156 XJ	VOLKSWAGEN CADDY	Autovettura	
44	EY 077 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
45	EY 083 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
46	EY 073 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
47	EY 074 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
48	EY 075 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
49	EY 076 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
50	EY 078 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
51	EY 079 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
52	EY 081 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
53	EY 082 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
54	EY 085 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
55	EY 086 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
56	EY 084 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
57	EY 080 WC	FIAT PANDA	Autovettura	
58	FA 447 FY	RENAULT CLIO	Autovettura	

59	FA 762 SZ	RENAULT CLIO	Autovettura	
60	FA 763 SZ	RENAULT CLIO	Autovettura	
61	FA 855 VP	RENAULT MEGANE	Autovettura	
62	FE 463MM	RENAULT CLIO	Autovettura	
63	FE 991 MF	MERCEDES SPRINTER amb.	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	37,000.00 €
64	FH262FY	FIAT PANDA	Autovettura	
65	EN128ZG	Fiat Panda	Autovettura	
66	EN707YW	Fiat Panda	Autovettura	
67	EN999YW	Fiat Panda	Autovettura	
68	EN064YW	Fiat Panda	Autovettura	
69	EN129ZG	Fiat Panda	Autovettura	
70	FH179NF	Ford Transit Custom	Autovettura	
71	DA398VT	Fiat Ducato	Autocarro	
72	DA316VT	Fiat Panda	Autovettura	
73	DA373VT	Fiat Panda Van	Autocarro	
74	DA374VT	Fiat Doblò	Autocarro	
75	DA377VT	Fiat 600 Van	Autocarro	
76	DA375VT	Fiat Scudo	Autocarro	
77	DA328VT	Fiat Panda	Autovettura	
78	DA394VT	Fiat Panda	Autovettura	
79	DA339VT	Fiat Panda 4x4	Autovettura	
80	DA376VT	Fiat Ducato	Autocarro	
81	DA350VT	Fiat Punto	Autovettura	
82	DA391VT	Fiat Panda	Autovettura	
83	DA341VT	Fiat Panda 4x4	Autovettura	
84	DA324VT	Fiat Panda	Autovettura	
85	DN293DA	Fiat Panda	Autovettura	
86	EA664BX	Fiat Ducato	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	
87	DR433EZ	Fiat Scudo combin.	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	
88	EA919BY	Fiat Ducato	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	
89	DR804XY	Fiat Ducato	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	
90	DW053EF	Fiat Ducato	Autovettura	
91	DR435EZ	Fiat Scudo combin.	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	
92	CW009FF	Combi Iveco Daily	Autocarro	
93	DT399CF	Fiat Ducato 2.2 com.	Autovettura	
94	DX799PW	Fiat Punto	Autovettura	
95	FM429DT	FIAT PANDA	Autovettura	
96	FM430DT	FIAT PANDA	Autovettura	
97	FM432DT	FIAT PANDA	Autovettura	
98	X 437 RH	SCOOTER JINHUA SHIWET	Ciclomotore	
99	X 437 RK	SCOOTER JINHUA SHIWET	Ciclomotore	
100	X 437 RL	SCOOTER JINHUA SHIWET	Ciclomotore	
101	X 437 RM	SCOOTER JINHUA SHIWET	Ciclomotore	
102	X 437 RN	SCOOTER JINHUA SHIWET	Ciclomotore	
103	X 437 RJ	SCOOTER JINHUA SHIWET	Ciclomotore	
104	FS500PG	Citroen	Autovettura	
105	FS501PG	Citroen	Autovettura	
106	FS502PG	Citroen	Autovettura	
107	FS503PG	Citroen	Autovettura	
108	EA920BY	Fiat Ducato	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	
109	EN 136 RN	FIAT FREEMONT	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	
110	ES438PX	Ambulanza	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico	
111	EX 723 PJ	MERCEDES SPRINTER	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	30,000.00 €
112	FC 901 SA	MERCEDES SPRINTER	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	30,000.00 €
113	FG246CY	Fiat Ducato	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	33,000.00 €
114	FG381CY	Volkswagen Kombi	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	37,000.00 €
115	FN698ZY	Mercedes Benz	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	37,000.00 €
116	ZA 967 XZ	LAND ROVER	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	
117	FW650VG	Citroen C1	Autovettura	

118	FW651VG	Citroen C1	Autovettura	
119	FW652VG	Citroen C1	Autovettura	
120	FW653VG	Citroen C1	Autovettura	
121	FW654VG	Citroen C1	Autovettura	
122	FW655VG	Citroen C1	Autovettura	
123	FW656VG	Citroen C1	Autovettura	
124	FW657VG	Citroen C1	Autovettura	
125	FW658VG	Citroen C1	Autovettura	
126	FW659VG	Citroen C1	Autovettura	
127	FV263MH	Jeep Grand Cherokee	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	32,000.00 €
128	FZ709DX	Fiat Panda	Autovettura	
129	GD237VT	Skoda	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	37,000.00 €
130	GD239VT	Ambitalia Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	75,000.00 €
131	GD240VT	Ambitalia Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	80,000.00 €
132	GD208VT	Ambitalia Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	75,000.00 €
133	GD287VT	Volkswagen	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	65,000.00 €
134	GD299VT	Ambitalia Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	80,000.00 €
135	GD351VT	Ambitalia Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	80,000.00 €
136	FV726YL	Fiat Talento	Autovettura	
137	GF941YW	Fiat Doblò	Autocarro	
138	GF942YW	Fiat Doblò	Autocarro	
139	GH784DR	Mercedes Sprinter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	80,000.00 €
140	GJ914FZ	Man	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	60,000.00 €
141	XA531TH	rimorchio	Rimorchio per trasporto cose	
142	GH260NP	Skoda Octavia Scout	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	40,000.00 €
143	GH261NP	Skoda Octavia Scout	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	40,000.00 €
144	GH262NP	Skoda Octavia Scout	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	40,000.00 €
145	GH263NP	Skoda Octavia Scout	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	40,000.00 €
146	GM971SH	Land Rover Discovery Sport	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - veicolo per soccorso avanzato	75,000.00 €
147	GR137HF	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
148	GR138HF	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
149	GR148HF	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
150	GR149HF	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
151	GR900HH	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
152	GR901HH	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
153	GR948HH	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €
154	GR949HH	VW Crafter	Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico - autoambulanza	120,000.00 €

ELENCO SINISTRI RCA 2019

Data sinistro	Vettura e targa	Tipologia	Stato Sinistro	Importo pagato
11/1/2019	Ambulanza FG246CY	CARDPASS/RIASSOC	PAGATO	€ 4.347,00
15/1/2019	Fiat Panda DA319VT	CARD ATT	PAGATO	€ 635,00
23/1/2019	Fiat Punto CN739CW	CARD PASS	PAGATO	N.D.
5/2/2019	Automedica jeep grand Cherokee FP645XV	MULTIPLIO	PAGATO DA CONTROPARTE	€ 25.400,00
22/2/2019	Fiat Seicento DA378VT	CARD PASS	PAGATO	€ 1.810,00
8/3/2019	Fiato Punto CR046BD	CRISTALLI	S/S	€ -
15/3/2019	Ambulanza Fiat Ducato EC889TE	CARD FIRMA SING	PAGATO	€ 5.138,64
2/4/2019	Fiat Punto BP038FV	CARD ATT	PAGATO	€ 1.405,87
13/4/2019	ambulanza FG246CY	CRISTALLI	PAGATO	€ 483,12
16/5/2019	KIA Karnival BP926FN	CARD PASS	PAGATO	N.D.
27/5/2019	Fiat Panda DA335VT	CARD PASS	S/S	€ -
10/6/2019	Ford Transit BK778RR	CARD PASS	PAGATO	N.D.
21/6/2019	Fiat Scudo EC829YR	CRISTALLI	PAGATO	€ 350,92
24/6/2019	Fiat Punto DA345VT	MONOFIR. CONTESTO	S/S	€ -
2/7/2019	Fiat Panda BK388RY	CARD PASS	PAGATO	N.D.
25/7/2019	Fiat Doblò BR453VY	CRISTALLI	PAGATO	€ 227,41
23/7/2019	Fiat Ducato DF308VA	CRISTALLI	PAGATO	€ 430,42
13/9/2019	Ambulanza DG694BZ	CRISTALLI	PAGATO	371,12
17/10/2019	FIAT PANDA EY082WC	CARD CONCORD	PAGATO	€ 278,00
8/11/2019	FIAT PANDA DA363VT	CARD ATT	PAGATO	€ 272,00
14/11/2019	RENAULT CLIO FA763SZ	MULTIPLIO	PAGATO DA CONTROPARTE	€ 243,00
25/11/2019	FIAT PANDA BM842NK	CARD ATT	PAGATO	€ 1.890,19
18/12/2019	FIAT SCUDO DR435EZ	CARD/RIASSOC	PAGATO	€ 1.492,67
11/12/2019	FIAT DUCATO FG246CY	CARD PASS	S/S	€ -

ELENCO SINISTRI RCA 2020

Data sinistro	Vettura e targa	Tipologia	Stato Sinistro	Importo pagato
4/1/2020	Ambulanza FN698ZY	CRISTALLI	PAGATO	€ 364,33
15/1/2020	VW Amb. DG694BZ	CARD/RIASSOC	PAGATO	€ 415,00
16/1/2020	Fiat Panda DZ950DJ	CARD PASS	PAGATO	N.D
14/2/2020	Fiat Punto DA347VT	CARD PASS	PAGATO	N.D
21/2/2020	Fiat Ducato DF308VA	CRISTALLI	PAGATO	€ 359,70
27/03/2020	FIAT SCUDO DR344EZ	CARD PASS	PAGATO	N.D
18/05/2020	FIAT PANDA DA337VT	CARD ATT. MONOF	PAGATO	€ 1.208,00
20/05/2020	FIAT DUCATO AMB. EA664BX	CARD PASS	PAGATO	N.D
20/5/2020	FIAT DUCATO AMB. EA664BX	COLLISIONE/kasko	PAGATO	€ 413,00
18/06/2020	CITROEN FW655VG	CARD ATT	PAGATO	€ 942,00
16/07/2020	FIAT PUNTO VAN CY297MA	CARD ATT	PAGATO	€ 450,00
20/08/2020	FIAT IVECO CD684GP	CARD PASS	PAGATO	N.D
21/09/2020	FIAT SEICENTO DD847NL	CARD PASS	PAGATO	N.D
29/9/2020	FIAT DUCATO AMB. ES438PX	CARD PASS	PAGATO	N.D
29/9/2020	FIAT DUCATO AMB. ES438PX	COLLISIONE	PAGATO	€ 1.245,00
30/09/2020	FIAT 600 BT548CD	CARD PASS	S/S	-
2/10/2020	FIAT PANDA DA335VT	CARD PASS	PAGATO	€ 400,00
22/10/2020	FIAT PUNTO CN739CW	CARD ATT	PAGATO	€ 288,00
09/11/2020	CITROEN FW659VG	CARD ATT	PAGATO	€ 1.391,00
08/12/2020	FIAT DUCATO AMB. EA920BY	CARD ATT	PAGATO	€ 25.745,00

ELENCO SINISTRI RCA 2021

Data sinistro	Vettura e targa	Tipologia	Stato Sinistro	Importo pagato
9/1/2021	ambulanza EX723PJ	CRISTALLI	PAGATO	€ 371,36
19/1/2021	FIAT SEICENTO DD656NL	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
6/2/2021	MERCEDES BENZ EX723PJ	CARD ATT.	PAGATO	€ 813,00
3/3/2021	FIAT PANDA EY086WC	CRISTALLI	PAGATO	€ 109,80
19/3/2021	FIAT PANDA DA382VT	CARD RIASS	PAGATO	€ 1.680,00
20/5/2021	FIAT PUNTO DA345VT	CARD ATT.	PAGATO	€ 1.002,00
21/6/2021	CITROEN C1 FS500PG	CARD ATT.	PAGATO	€ 1.000,00
23/6/2021	FIAT PUNTO CN739CW	RC/PEDONE	PAGATO	€ 4.751,21
1/7/2021	FIAT PANDA EW781YK	CARD ATT.	PAGATO	€ 1.789,00
25/6/2021	FIAT PUNTO DA379VT	CARD PASS	PAGATO	N.D.
24/8/2021	MERCEDES BENZ EX723PJ	ATTIVO	PAGATO DA UCI	€ 361,27
20/7/2021	FIAT IVECO CD684GP	CARD PASS	PAGATO	N.D.
7/10/2021	FIAT FIORINO DZ188DD	CARD PASS	PAGATO	N.D.
11/11/2021	VW Caddy EX155XJ	CRISTALLI	PAGATO	€ 376,39
2/12/2021	Fiat Doblò GFP41YW	CRISTALLI	PAGATO	€ 370,25
27/11/2021	Fiat Scudo DR433EZ	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
24/11/2021	VW krafte GD351VT	Danni accidentali/KASKO	APERTO	€ 1.488,00
24/11/2021	MERCEDES EX723PJ	Danni accidentali/KASKO	APERTO	€ 766,00
27/11/2021	autoambulanza VW GD287VT	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 691,80

ELENCO SINISTRI RCA 2022

Data sinistro	Vettura e targa	Tipologia	Stato sinistro	Importo pagato
10/1/2022	Fiat Punto DX799PW	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
15/02/2022	Fiat Panda EY074WC	CARD ATT	PAGATO	€ 1.880,02
9/3/2022	Fiat Panda DA385VT	CARD ATT	PAGATO	€ 1.458,02
13/04/2022	Fiat Doblò DA374VT	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
10/5/2022	Fiat Panda EY083WC	CARD ATT	PAGATO	€ 493,00
11/5/2022	Fiat Talento FV726YL	CARD PASSIVO	PAGATO	€ -
16/06/2022	Fiat Ducato EA919BY	CRISTALLI	PAGATO	€ 1.481,21
24/06/2022	Panda va DZ238DD	CARD ATT	S/S	€ -
1/7/2022	automedica FV263MH	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
1/7/2022	automedica FV263MH	collisione/KASKO	PAGATO	€ 1.657,27
23/06/2022	Fiat Scudo DR435EZ	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
25/07/2022	Ambulanza GD351VT	CARD CONCORDATO	PAGATO	€ 2.692,00
25/07/2022	Ambulanza GD351VT	Collisione/KASKO	PAGATO	€ 3.871,05
26/07/2022	Ambulanza FE991MF	CARD ATT	PAGATO	€ 155,00
27/08/2022	Autoambulanza GD237VT	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 3.343,00
13/10/2022	Fiat Panda EW780YK	NEG. EVENTO	S/S	€ -
17/11/2022	veicolo di soccorso VW GD351VT	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€2.250,00
23/12/2022	Fiat Panda EY074WC	CARD ATT	PAGATO	€2.730,31

ELENCO SINISTRI RCA 2023

Data sinistro	Vettura e targa	Tipologia	Stato sinistro	Importo pagato
12/01/2023	Jeep Gran Cherokee FV263MH	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
04/05/2023	EA920BY	Cristalli	PAGATO	€ 377,88
09/05/2023	Fiat Fiorino DZ187DD	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
29/06/2023	Ambulanza GH784DR	Cristalli	PAGATO	€ 232,69
03/07/2023	ambulanza GD287VT	danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 285,00
13/7/2023	Fiat Panda DA364VT	cristalli	PAGATO	€ 301,80
13/7/2023	Fiat Punto DA379VT	cristalli	PAGATO	€ 318,79
13/07/2023	Fiat Panda EY085WC	cristalli	PAGATO	€ 360,60
13/07/2023	Citroen C1 FW654VG	cristalli	PAGATO	€ 353,85
16/07/2023	ambulanza GD287VT	danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 52,00
04/08/2023	Fiat Scudo DR433EZ	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
23/08/2023	Fiat Talento FV726YL	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
26/08/2023	Fiat Ducato FG246CY.	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
12/9/2023	Land Rover Discovery GM971SH	danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 224,19
28/9/2023	Citroen C1 FW659VG	CARD ATT	PAGATO	€ 350,00
30/10/2023	Fia Ducato EA919BY	cristalli	PAGATO	€ 1.900,59
09/11/2023	Fiat Ducato DA398VT	CARD PASSIVO	S/S	€0,00
05/11/2023	Ambitalia Crafter GD208VT	R.C. PASS.	PAG. PARZ.	€ 2.000,00
24/11/2023	Mercedes Sprinter FE991MF	CARD MONOF.	PAGATO	€ 1.600,00
24/11/2023	Mercedes Sprinter FE991MF	danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 1.611,00
06/12/2023	Ambitalia Crafter GD351VT	danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 5.380,20
06/12/2023	Ambitalia Crafter GD351VT	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
19/12/2023	Fiat Doblò GF942YW	CARD PASSIVO	PAGATO	N.D.
17/12/2023	ambulanza GD287VT	infortunio trasportato	PAGATO	€712,00

ELENCO SINISTRI RCA 2024 (situazione al 01/10/2024)

Data sinistro	Vettura e targa	Tipologia	Stato sinistro	Importo pagato
23/01/2024	Fiat Panda DA394VT	CARD PASS	PAGATO	N.D.
03/02/2024	Auto medica Skoda Octavia GH262NP	CARD PASS	PAGATO	N.D.
03/02/2024	Auto medica Skoda Octavia GH262NP	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 5.151,08
31/01/2024	Fiat Talento FV726YL	CARD PASS	PAGATO	N.D.
09/02/2024	Fiat Ducato FG246CY	Danni accidentali/KASKO	APERTO	
22/02/2024	Fiat Panda DZ950DJ	CARD PASS	APERTO	
02/03/2024	VWCrafter GR949HH	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 96,00
05/03/2024	Citroen Jumpy ET822JZ	CARD ATTIVO	PAGATO	€ 305,00
08/04/2024	Fiat Fiorino DZ189DD	CARD PASSIVO	APERTO	
03/05/2024	Fiat Panda DA328VT	CARD ATTIVO	PAGATO	€ 240,00
10/05/2024	AMBITALIA Crafter GD208VT	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 326,00
25/06/2024	Land Rover ZA967XZ	Danni accidentali/KASKO	PAGATO	€ 1.200,00
28/6/2024	WV Crafter GR138HF	Danni accidentali/KASKO	APERTO	
4/7/2024	Citroen C1 FW652VG	Cristalli	PAGATO	€ 402,33
24/7/2024	WV Crafter GR137HF	Danni accidentali/KASKO	APERTO	
30/9/2024	WV Crafter GR138HF	Danni accidentali/KASKO	APERTO	

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

CONTRAENTE	Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I. 02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL _____
SCADENZA	ORE 24.00 DEL _____
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORIO: ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito:
di serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi);
optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);
aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto).

ASSICURATO: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.

CONTRAENTE/ASSICURATO: abbreviazione utilizzata per indicare che quanto è disposto dalla norma può soddisfare l'uno o l'altro o essere adempiuto dall'uno o dall'altro.

FRANCHIGIA: parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PARTI: il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione.

1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 – Buona Fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.3 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.4 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

1.6 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ fino alle ore 24.00 del _____, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

E' facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di proroga.

In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 giorni a condizioni da concordarsi. Per entrambe le proroghe sopra indicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

1.7 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte in forma scritta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e/o e-mail salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.9 – Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

1.10 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni. Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.11 – Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

1.13 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la

quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

1.14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

1.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17 – Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti e-mail, PEC e telefonici.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

2.1 - Generalità degli assicurati / Regolazione del premio

La Società rinuncia all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli a semplice richiesta della Società, anche per l'effettuazione di accertamenti e controlli.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è l'obbligo per il Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati, numero di veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- b) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.

2.3 – Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati.

2.4 - Clausola di esclusione delle sanzioni economiche

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di cui ai seguenti punti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati.

- A. veicoli usati dai dipendenti, dirigenti dell'Ente/Contraente, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge o di accordo, ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono inoltre da ritenersi specificamente compresi i trasferimenti dall'abitazione del lavoratore ad altri luoghi di prestazione lavorativa, diversi dalla ordinaria/e sede/i di servizio, allorquando risulti più conveniente raggiungere tali altri luoghi partendo direttamente dalla dimora abituale, ove espressamente autorizzato in via preventiva e con orario di servizio attestato con modalità sostitutive rispetto all'ordinaria timbratura;
- B. veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) e dalla medicina dei servizi, nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l'Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia previsto l'onere della copertura a carico dell'Ente/Contraente incluso lo spostamento dalla sede di appartenenza alla sede dell'Azienda ULSS 8, e viceversa.

La garanzia è prestata per i danni conseguenti a:

- incendio, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere;
- eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica;
- uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli;
- rottura dei cristalli, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da pezzi di ricambio, accessori in genere, nonché da allestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo.

Sono altresì comprese in garanzia le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall'Autorità competente intervenuta, nonché per le spese di custodia del veicolo.

3.2 Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 17.000,00 per ogni veicolo assicurato, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- quando il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;

- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo comunque insorto di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

3.3 Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o per adempimenti di servizio;
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del veicolo usato.

3.4 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente che gestisce i contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente/Assicurato relativi al sinistro. Alla denuncia deve far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Le Parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia ragionevolmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell'Assicurato all'indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione.

Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l'Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione.

3.5 Determinazione dell'ammontare del danno

Danno Parziale: l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno Totale: l'indennizzo è determinato sulla base della differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (comprensivo di accessori) come riportato da Eurotax Giallo ed il valore del relitto.

L'indennizzo non potrà comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo e la spesa complessiva risulti superiore al valore commerciale del veicolo non si procederà alla deduzione del relitto.

In entrambi i casi nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni e i danni da deprezzamento, da mancato godimento, uso o altri eventuali pregiudizi.

3.6 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede nonostante invito dell'altra alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

3.7 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, di cui il 75 % rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando al consuntivo dei chilometri percorsi dai veicoli indicati alle lettere A) - B) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, in base ai seguenti costi :

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA PREVENTIVATA: **KM. 270.000**

PREMIO LORDO PER CHILOMETRO: €.....(cifre)

€ (lettere)

PREMIO TOTALE ANNUO LORDO ANTICIPATO: (€ /km x 270.000 KM) pari a

€ _____
Cifre

€ _____
Lettere

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SINISTRI KASKO PERIODO 2019-2024

(situazione al 30/09/2024)

DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO PAGATO/RISERVA
19/02/2019	Pagato	€ 322.00
20/02/2019	Pagato	€ 610.00
25/03/2019	Pagato	€ 100.00
26/03/2019	Pagato	€ 897.38
15/04/2019	Pagato	€ 1,251.97
11/06/2019	Pagato	€ 620.00
09/07/2019	Pagato	€ 911.73
01/07/2019	Pagato	€ 2,754.00
24/06/2019	Pagato	€ 290.00
29/08/2019	Pagato	€ 287.00
12/09/2019	Pagato	€ 348.00
24/07/2019	Pagato	€ 500.00
07/10/2019	Pagato	€ 1,319.32
14/10/2019	Pagato	€ 390.00
29/10/2019	Pagato	€ 1,526.00
11/12/2019	Pagato	€ 1,130.00
24/11/2019	Pagato	€ 200.00
12/04/2019	Pagato	€ 450.91
12/05/2019	Pagato	€ 2,571.87
12/11/2019	Pagato	€ 2,795.00
04/01/2020	Pagato	€ 1,332.00
05/01/2020	Pagato	€ 440.00
15/01/2020	Pagato	€ 278.00
05/02/2020	Pagato	€ 1,612.00
04/03/2020	Pagato	€ 1,184.32
27/05/2020	Senza seguito	€ -
30/06/2020	Pagato	€ 1,030.00
25/07/2020	Pagato	€ 610.00
30/07/2020	Pagato	€ 522.40
02/07/2020	Pagato	€ 160.00
25/09/2020	Pagato	€ 1,450.00
04/11/2020	Pagato	€ 2,410.00
29/10/2020	Pagato	€ 660.00
12/11/2020	Pagato	€ 531.18
07/02/2021	Pagato	€ 1,500.00
27/02/2021	Pagato	€ 750.00
05/04/2021	Pagato	€ 280.00
14/04/2021	Pagato	€ 1,235.00
28/04/2021	Pagato	€ 725.00
31/05/2021	Pagato	€ 1,462.00
02/07/2021	Pagato	€ 546.00
07/07/2021	Pagato	€ 420.00
19/07/2021	Pagato	€ 500.00
02/07/2021	Pagato	€ 900.00

03/09/2021	Pagato	€	2,950.00
19/08/2021	Pagato	€	1,868.92
01/08/2021	Pagato	€	2,738.00
23/10/2021	Pagato	€	900.00
04/11/2021	Pagato	€	1,500.00
04/11/2021	Pagato	€	2,020.00
26/11/2021	Pagato	€	861.89
07/12/2021	Pagato	€	685.00
17/12/2021	Pagato	€	1,826.00
04/01/2022	Pagato	€	550.00
05/03/2022	Pagato	€	443.00
09/03/2022	Pagato	€	870.00
14/02/2022	Pagato	€	745.00
28/03/2022	Pagato	€	3,702.00
07/06/2022	Pagato	€	900.00
29/05/2022	Pagato	€	454.00
24/06/2022	Pagato	€	450.00
27/07/2022	Pagato	€	960.48
03/08/2022	Pagato	€	833.00
30/09/2022	Pagato	€	1,460.00
21/12/2022	Pagato	€	573.00
20/01/2023	Pagato	€	350.00
13/07/2023	Aperto	€	2,600.00
13/07/2023	Pagato	€	2,040.00
08/03/2023	Pagato	€	750.00
21/10/2023	Pagato	€	1,284.39
18/10/2023	Pagato	€	293.94
27/12/2023	Pagato	€	1,813.00
08/07/2024	Pagato	€	1,300.00
18/07/2024	Aperto	€	568.00
12/09/2024	Pagato	€	640.00

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO

CONTRAENTE	Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I. 02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL
SCADENZA	ORE 24.00 DEL
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intendono per :

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

Nel testo che segue si intendono per:

COSE:	tutto quanto previsto alle definizioni di VALORI, BENI E OPERE D'ARTE e comunque sopra gli enti tutti nulla escluso né eccettuato.
VALORI:	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

BENI: impianti, macchine, attrezzature in genere, attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, strumentazioni scientifiche e didattiche, apparecchi di protesi e relativi materiali, merci, materie prime, imballaggi, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, vettovaglie e farmaci in genere, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, materiale scientifico, didattico, farmaceutico e di medicazione, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di custodia, armadi di sicurezza o corazzati, fissi ed infissi, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, mobili e arredo, strumenti scientifici e didattici, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatrici e qualsiasi materiale uso ufficio, autoveicoli, cicli e motocicli ricoverati in magazzini, depositi, garage o locali in genere, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e inerente l'attività dell'Assicurato.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

**OPERE
D'ARTE:**

quadri, mobili vecchi e antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, pitture, disegni, incisioni, armature e bronzi, ceramiche e vetri, libri anche antichi, manoscritti, miniature, autografi, pizzi e merletti, tappeti, tappezzerie, damaschi ed altri tessuti, oggetti artistici, antichi e scientifici, reperti archeologici, raccolte e collezioni ed altri oggetti aventi valore storico e/o artistico.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

DIPENDENTI: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, gli obiettori di coscienza che prestano servizio sostitutivo presso l'Ente, i volontari, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti o alla manutenzione del macchinario e dell'attrezzatura, gli addetti ai servizi interni appaltati che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo.

LOCALI: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato (compresi prefabbricati o *containers* purché presentino un sufficiente grado di sicurezza) in stato d'uso, comunicanti o non, ovunque dislocati, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato, anche in uso o possesso di terzi, a prescindere dalla destinazione d'uso come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico.

FURTO: il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale e successive modifiche e/o integrazioni; più precisamente l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON

DESTREZZA: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

RAPINA: il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e successive modifiche e/o integrazioni; più precisamente, la sottrazione delle cose assicurate mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ESTORSIONE: il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e successive modifiche e/o integrazioni; più precisamente il caso in cui, all'interno dei locali dell'esercizio, l'Assicurato e/o i suoi dipendenti

vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

MEZZI DI

CUSTODIA: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, riscuotitrici automatiche, bancomat, cambiadenaro, tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

UBICAZIONI: i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

In locali ovunque ubicati, aventi mezzi di chiusura anche insufficienti, si assicurano:

Part. 1)	Le cose e quant'altro di inerente alle attività dell'Assicurato con il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di	€ 500.000,00
CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI		
A	Per valori riposti nei mezzi di custodia con il massimo indennizzo per sinistro di	€ 50.000,00
B	Per valori riposti nei cassetti e/o armadi chiusi a chiave con il massimo indennizzo per sinistro di	€ 3.000,00
C	Per guasti cagionati dai ladri (compresi gli atti vandalici) e furto di fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali, con il massimo indennizzo per sinistro di	€ 20.000,00
D	Per portavalori con il massimo indennizzo per sinistro di	€ 50.000,00
E	Per effetti personali dei dipendenti dell'Assicurato (esclusi i valori) con il massimo indennizzo per sinistro di	€ 5.000,00
F	Per furto con destrezza con il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di	€ 15.000,00
G	Per furto farmaci	€ 150.000,00
H	Per furto apparecchiature elettroniche	€ 150.000,00

NOTA BENE: LE GARANZIE TUTTE DI POLIZZA SI INTENDONO VALIDE ED OPERANTI ANCHE PER IL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BAGGIO" DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE CARIVERONA, CEDUTO IN COMODATO ALLA EX ULSS 6 DI VICENZA E DA QUESTI CEDUTO IN SUB COMODATO GRATUITO ALLA FONDAZIONE PROGETTO EMATOLOGIA DI VICENZA.

1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 – Buona Fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.3 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.4 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

1.6 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ fino alle ore 24.00 del _____, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.7 – Deroga al patto di tacita proroga

La presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, salvo disposizioni di prosecuzione della stessa effettuata dal Contraente alla Società, precedentemente alla scadenza, qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga

della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di proroga.

In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 giorni a condizioni da concordarsi. Per entrambe le proroghe sopra indicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip. In tal caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

1.8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte in forma scritta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e/o e-mail salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.9 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.10 – Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

1.11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni. Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.12 – Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.13 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente.

1.14 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido

anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

1.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

1.16 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1.17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.18 – Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via e-mail.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

1.19 - Clausola di esclusione delle sanzioni economiche

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

2.1 - Furto

A condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) Violazione delle difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso, sfondamento, oppure, attraverso porte o finestre protette da solo cristallo o vetro non antisfondamento;
 - 2) uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi; in presenza della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, l'assicurazione copre inoltre, fino ad un importo pari al 3% della somma assicurata, le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità;
- b) mediante scalata cioè per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali aperti.

Se per le cose assicurate sono previste in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato.

Sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio perpetrati sulle stesse.

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa da:

1. robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili soltanto dall'interno;
2. inferriate, considerando come tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso o lega metallica, saldamente fissate nel muro o su intelaiatura fisse di ferro o vetrocemento o nelle strutture dei serramenti.

Se in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito mediante l'applicazione di uno scoperto del 10%, sull'importo indennizzabile a termini di polizza solo nei casi in cui il reato si fosse perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti.

Detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Relativamente agli Ospedali, case di cura, cliniche e qualsiasi altra ubicazione ove sia prevista la cura del paziente, la garanzia è valida anche se non sono operanti le protezioni e prevenzioni sopra riportate, purché negli esercizi vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente o di persone da lui incaricate per la sorveglianza dei locali e delle cose assicurate.

In caso di sinistro la Società è obbligata soltanto se il furto sia avvenuto mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o simili arnesi, delle eventuali protezioni anche all'interno dei locali.

Si precisa che la garanzia assicurativa è prestata quand'anche gli enti siano posti all'esterno purché in aree recintate ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di €. 30.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 1.000,00

Devono intendersi compresi nell'assicurazione anche gli enti fissi all'aperto per loro uso e destinazione.

Ai fini della presente estensione, in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengono nell'anno assicurativo, una somma superiore a €. **6.000,00**.

2.2 - Furto con destrezza

All'interno dei locali, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, commesso durante l'orario di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nell'arco di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'evento.

2.3 - Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

La Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dalla clausola "Furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

2.4 - Rapina

2.5 - Estorsione

2.6 - Danni verificatisi in occasione di eventi socio - politici

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni da furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

2.7 - Guasti cagionati dai ladri (compresi gli atti vandalici) e furto di fissi ed infissi

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, i guasti cagionati dai ladri (compresi gli atti vandalici), in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed infissi, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi inclusi vetri e rispettivi telai nonché da furto degli stessi. Sono comprese in garanzia camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme.

2.8 - Portavalori (non nominato)

Relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sugli addetti di fiducia dell'Assicurato, mentre al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle Banche, agli Uffici Postali, Tesoreria ecc. ai fornitori e/o clienti e viceversa.

2.9 - Archivi di documenti e registri

La Società risarcisce i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

2.10 - Spese ammortamento titoli

Sono comprese nell'assicurazione le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura di ammortamento dei titoli di credito a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza.

2.11 - Garanzia per uffici

Durante l'orario di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nei locali vi sia la costante presenza di persone.

2.12 - Colpa grave

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato, del Legale Rappresentante o delle persone delle quali deve rispondere.

2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.14 - Forma di assicurazione: Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura assicurativa mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino alla concorrenza della somma assicurata.

3 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatesi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni commessi o agevolati con dolo:
 - dell'Assicurato;
 - delle persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

- d) verificatesi in conseguenza di confische e requisizioni;
- e) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
- f) da furto di rame e di oggetti in rame.

4 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso scritto, anche a mezzo email, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi della Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, tranne nel caso in cui l'Assicurato provi che l'inadempimento è avvenuto in buona fede.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, ove possibile, fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

4.2 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro/Reintegro automatico delle cose assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta convenuto però che la somma assicurata verrà contemporaneamente e automaticamente reintegrata di un pari importo, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento da parte della Società. Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata per la partita assicurata e relativi limiti di indennizzo.

4.3 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

4.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) - e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

4.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a. per i danni ai Valori, esclusi i titoli, dal loro valore nominale;
- b. per i Titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- c. per i danni ai Beni, in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
 - a) in caso di danno parziale: dalle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - b) in caso di danno totale: dal valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
- d. per le raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
- e. per i danni alle Opere d'arte:

- a) in caso di danno parziale: dalle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale: dal valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

4.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

L'indennizzo per i titoli, monete o banconote estere, sarà determinato in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro oppure, se non vi è prezzo di mercato di tali titoli in tale giorno, al valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

4.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalla lettera c) della clausola "Rischi esclusi".

4.9 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

5 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Ad ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato sull'importo liquidabile uno scoperto del 20% con il minimo di €. 500,00 (cinquecento/00), fatta eccezione per i seguenti casi:

- Nel caso di sinistro perpetrato attraverso Mezzi di chiusura insufficienti, o a carico di Enti posti all'esterno purché posti all'interno di aree recintate, o di enti fissi all'aperto per loro uso e destinazione, o alle attrezzature e apparecchiature in genere di proprietà dell'Ente poste a bordi di automezzi purché chiusi a chiave, verrà applicato uno scoperto del **20%** sull'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di **€. 1.000,00**;
- Nel caso di sinistri a carico della garanzia portavalori, verrà applicata uno scoperto del **20%** sull'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di **€. 500,00**;
- Nel caso di sinistro per furto di Farmaci lo scoperto si intende elevato al **25 %** col minimo assoluto di **€ 4.000,00 (quattromila/00)**.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

CONTEGGIO DEL PREMIO

Part.	Somma Assicurata	Tasso lordo promille	Premi annui lordi
1)	€. 500.000,00		
		Premio lordo TOTALE €.	

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

SINISTRI POLIZZA FURTO PERIODO 2019/2024
(situazione al 09.10.2024)

id sinistro	data sinistro	stato sinistro	descrizione evento	riserva indennizzo	pagato indennizzo
20190604400033	29/5/19	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604400034	14/1/20	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604400057	21/1/20	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604401456	3/6/20	chiuso	FURTO	€ -	€ 950.00
20200604403029	20/7/20	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604404543	16/9/20	chiuso	ATTI VANDALICI	€ -	€ 2,394.00
20200604404151	15/10/20	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20210604402227	16/2/21	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20210604402795	28/2/21	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20210604403296	8/4/21	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20210604403445	17/4/21	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20210604403503	3/5/21	chiuso	FURTO	€ -	€ 290.00
20220604400297	30/11/21	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20220604403625	14/4/22	chiuso	FURTO	€ -	€ 3,100.00
20220604405404	22/7/22	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20220604405635	1/8/22	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20230604400615	16/01/2023	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	
600061507	29/06/2023	chiuso	ATTI VANDALICI		€ 250.00
600088270	05/09/2023	chiuso s/s	FURTO	€ -	

600109036	20/11/2023	aperto	FURTO+ATTI VANDALICI	€ 1,801.00	
600109927	24/11/2023	aperto	FURTO+ATTI VANDALICI	€ 2,599.00	
600116026	06/12/2023	aperto	FURTO	€ 6,000.00	
600128237	22/01/2024	aperto	FURTO	€ 8,000.00	

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DA INCENDIO
ED EVENTI COMPLEMENTARI**

CONTRAENTE	Azienda U.L.S.S. n.8 Berica Viale F. Rodolfi, 37 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I. 02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL _____
SCADENZA	ORE 24.00 DEL _____
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

SOCIETA': l'impresa assicuratrice, Compagnia.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e/o interrato, recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne, purché installate su strutture fisse, ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti di segnalazione e comunicazione, di riscaldamento o di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda, impianti specifici per attività ospedaliere tutti purché fissi e stabilmente installati, comprese le apparecchiature elettroniche al servizio di detti impianti, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi, tubazioni, scale mobili, insegne, le antenne radiotelevisive e parabole radiotelevisive, ciminiera, camini, affreschi, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, graffiti e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO: attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiature medico-scientifiche, diagnostiche, terapeutiche, di controllo e di analisi, attrezzature ospedaliere in genere; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino, semoventi e di trasporto in genere iscritti e non al P.R.A.

Sono compresi apparecchiature elettriche ed elettroniche fisse o ad impiego mobile, compresi relativi accessori, pertinenze, conduttori esterni e supporti dati, nonché apparecchiature elettro-medicali portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, sempreché non garantiti con specifici contratti.

MERCI: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, generi igienico-sanitari, medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, plasma sanguigno e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili tipo ambulanze) nonché derrate alimentari, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e /o gli autoveicoli in genere iscritti al PRA.

ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI: Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI:

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

INCOMBUSTIBILITA': si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

SOLAIO: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Beni mobili ed immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà dell'Ente/Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito dell'Ente/Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ospedali, ambulatori, poliambulatori intraospedalieri ed extraospedalieri, assistenza medica, attività diagnostica, laboratori, servizi socio-sanitari e veterinari di base, dispensari, centri di rieducazione, funzionale o psichica, civili abitazioni, uffici gestionali, economati e tecnici, chiese e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e complessi immobiliari in genere. Detti fabbricati possono essere da chiunque occupati ed ovunque dislocati, adibiti ad usi diversi, oltre all'attività istituzionale, quali attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nulla escluso.

I fabbricati, comunque costruiti e ovunque dislocati, sono di dimensioni e struttura variegata o eterogenea, uniti o separati tra loro, variamente elevati, separati e/o uniti ed intercomunicanti o con piani interrati o costituiti da monoblocchi o box prefabbricati.

I beni mobili e immobili sono identificati nei documenti ufficiali dell'Ente/Contraente, documenti che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società.

Per l'espletamento delle attività, ma anche a solo titolo di deposito, nei siti sopraindicati non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili, merci speciali e sostanze pericolose, detenuti nelle quantità che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o ritenute necessarie e comunque adottate dall'Assicurato.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Part.	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE
1	FABBRICATI	€ 691.474.970,00
2	CONTENUTO DELLA PARTITA 1)	€ 289.531.000,00
3	RICORSO TERZI	€ 5.200.000,00
4	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 800.000,00
TOTALE PARTITE DA ASSICURARE:		€ 987.005.970,00

Con i valori sopraindicati viene assicurato tutto quanto costituisce i complessi descritti, ad eccezione dell'area degli stessi. Inoltre viene stabilito che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei complessi e ad essi pertinente deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 - DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

ART. 5 Bis - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT nel proprio sito web istituzionale, inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

A tal fine, le parti dovranno attivarsi comunicando tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ fino alle ore 24.00 del _____, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

ART. 6 Bis – DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (mesi) mesi ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di proroga. In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 giorni a condizioni da concordarsi.

Per entrambe le proroghe sopra indicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

ART. 7 –MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società potrà recedere dall'assicurazione mediante PEC o lettera raccomandata con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente.

ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

ART. 14 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

ART. 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 17 – COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via email.

La Società, inoltre, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico editabile, con cadenza annuale, il dettaglio dei sinistri che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 18 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

ART. 19 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- g. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate.
- j. CLAUSOLA ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI: a maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmisibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmisibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

k. Clausola esclusione cyber risk

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per “Sistema informatico” si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per “Dati elettronici” si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per “Software intrusivi o malevoli” si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

ART. 20 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono compresi nella partita “Contenuto” anche i seguenti beni:

a. Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nel capitolo “Limiti di indennizzo”, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- per i titoli, monete o banconote estere in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano,

si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

- per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- per le cose non specificate ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.

b. Archivi, documenti, libri, biblioteche, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nel capitolo "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita o danneggiamento del bene, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ricostruzione, rifacimento o riparazione dei beni.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

c. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nel capitolo "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

d. Beni di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nel capitolo "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

ART. 21 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 22 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

- b. darle avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi della Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 24 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 25 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando di verificaci disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provveda alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 26 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché a verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 23;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinato il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 28;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 27 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - Fabbricati (valore a nuovo): si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II - Attrezzatura, arredamento (valore a nuovo): si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III - Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:

- 1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:
 - per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
 - per "attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti della clausola "assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "valore a nuovo";

- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato di attività o di inattività temporanea;

6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;

7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "assicurazione parziale".

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari, altri materiali di consumo in genere, vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

ART. 28 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 29 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 30 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO – STOP LOSS

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore dell'importo di Euro 80.000.000,00.

ART. 31 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 19 - lettera c).

ART. 32 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

GARANZIE AGGIUNTIVE

- **DOLO E COLPA GRAVE**
- **CADUTA AEROMOBILI**
- **ONDA SONICA**
- **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**
- **FENOMENO ELETTRICO**
- **AUTOCOMBUSTIONE**
- **IMPLOSIONE**
- **DANNI CONSEQUENZIALI**
- **PARIFICAZIONE DEI DANNI**
- **ONORARI DEI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI**
- **ORDINANZE DI AUTORITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE**
- **RISCHIO LOCATIVO**
- **RICORSO TERZI, LOCATARI, INQUILINI, RISCHIO LOCATIVO**
- **FUMO, GAS E VAPORE**
- **URTO DI VEICOLI**
- **ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**
- **EVENTI ATMOSFERICI**
- **GRANDINE**
- **GELO**
- **ACQUA CONDOTTA E SPESE PER LA RICERCA DEL DANNO**
- **COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE**
- **ACQUA PIOVANA**
- **INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI**
- **EVENTI SOCIO - POLITICI**
- **SOVRACCARICO NEVE**
- **INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**
- **TERREMOTO**
- **MERCI IN REFRIGERAZIONE**
- **ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI**
- **FURTO DI FISSI E INFISSI**
- **ESPLOSIONE E SCOPPIO DI MATERIE E SOSTANZE ESPLOSIVE**
- **OPERE DI MIGLIORIA**
- **DISPERSIONE DEI LIQUIDI**
- **IMMISSIONI DI NUOVI IMMOBILI E FABBRICATI**
- **LIBRI**

- **ASSICURAZIONE DI AUMENTI DI VALORE E DI NUOVI ENTI**
- **PERDITA PIGIONI**
- **VETRI E CRISTALLI**

DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19 - lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

CADUTA AEROMOBILI E CORPI CELESTI

A completamento di quanto previsto all'art. 19) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga a risarcire i danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate e relative scorie, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento, trattamento e smaltimento, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, riempimento e svuotamento relative ad enti assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati a tale scopo resisi necessarie per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione.

Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo", aumentato, ove si rilevasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma massima come specificato alla relativa partita.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 18) delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rilevasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella apposita partita di polizza.

FENOMENO ELETTRICO

In deroga a quanto previsto dall'art. 19) - lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni alle macchine, apparecchiature, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio, audiovisivi, telefoniche, di teletrasmissione, di rilevazione e di allarme per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.

Sono esclusi i danni a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade e ad altre fonti di luce. Non sono altresì risarcibili i danni provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni o dovuti a difetti

preesistenti e già noti all'Assicurato, nonché i danni dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

DANNI CONSEGUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 18) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Fermo quanto previsto dall'art. 18) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti con la presente polizza.

ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per le spese e/o gli onorari del perito di parte nonché per la quota parte delle spese e/o onorari relativi al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono inoltre compresi gli onorari di architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessariamente sostenute per la riparazione e/o ricostruzione conseguente a sinistro in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Assicurazione "valore a nuovo", nonché gli oneri sostenuti per esibire prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Società, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Non sono comunque rimborsabili le spese conseguenti a prestazioni di dipendenti dell'Assicurato.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

ORDINANZE DI AUTORITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a. le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso

dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;

- b. le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

RISCHIO LOCATIVO

La Società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, comodato, custodia o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.

RICORSO TERZI, LOCATARI, INQUILINI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso od accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

URTO DI VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

La presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla sezione "Franchigie per sinistro".

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

EVENTI ATMOSFERICI

la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatesi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto (eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione);
- capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto;
- limitatamente alla grandine: lastre di cemento, amianto e manufatti in vetro, vetrocemento o materia plastica.

A parziale deroga di quanto stabilito dal comma b) resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto e/o alle piante aventi particolare pregio presenti nei parchi dell'Assicurato, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida unicamente per gli "eventi atmosferici" sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.

Limitatamente ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa un importo superiore a quanto indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nelle sezioni "Franchigie per sinistro".

GRANDINE

Ad integrazione di quanto previsto nella garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto, o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici, di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

ACQUA CONDOTTA, TRABOCCAMENTO ACQUA DA OCCLUSIONE E RIGURGITO FOGNATURE, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE ROTTURA OD OCCLUSIONE ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui o contenenti gli enti medesimi.

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni o condutture, nonché da rigurgito delle acque di scarico e delle fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

Si intendono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti, nonché le spese sostenute per l'eliminazione di eventuali intasamenti degli impianti.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia "spese di ricerca e riparazione rotture" è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

COLAGGIO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a. i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, dal gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b. i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

EVENTI SOCIO – POLITICI

La Società risponde:

I) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

II) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto II) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19) lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazioni - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, quanto previsto dall'art. 19) lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causato da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga dell'art. 19) - lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:

- a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

FURTO DI FISSI E INFISSI

La Società indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati escluso il rame e oggetti in rame, anche in occasione di eventi socio-politici, parimenti indennizza i guasti arrecati agli stessi dai ladri.

ESPLOSIONE E SCOPPIO DI MATERIE E SOSTANZE ESPLOSIVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

OPERE DI MIGLIORIA

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alla partita 1) - "Fabbricati", dell'importo relativo a tali maggiori spese per migliorie, di un importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Società risponde:

- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

Avvenuti in conseguenza di:

- a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione, usura;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

IMMISSIONI DI NUOVI IMMOBILI E FABBRICATI

Si conviene tra le Parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati – che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, nella disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Si conviene comunque tra le Parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo superiore a € 5.000.000,00 è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.

In relazione alle sopraindicate variazioni attive e passive, il Contraente/Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le evidenze amministrative che gli fossero richieste, nonché a trasmettere alla Società, entro 120 (centoventi) giorni della scadenza della rata annuale di polizza, il

valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti/esclusioni avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore dovute a rivalutazioni degli enti preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari ai fini della regolazione del premio dovuto e la Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione delle variazioni intervenute come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50 % del premio annuo che l'Assicurato è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50 % del premio netto annuo.

Il pagamento del premio dovuto sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

LIBRI

Limitatamente ai libri, ovunque riposti (biblioteche e sedi varie) viene convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, la Società provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati come di seguito precisato:

- il valore del libro sarà dato dal listino in vigore presso le Case Editrici, se ancora disponibile, con il massimo indennizzo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo";
- se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare l'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo". Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;
- i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste alla clausola "Beni assicurabili a condizioni speciali".

ASSICURAZIONE DI AUMENTI DI VALORI E DI NUOVI ENTI

Per gli aumenti delle somme assicurate, in dipendenza di aggiornamenti di valore, come pure per i valori attribuiti ad ampliamenti, inclusioni di nuovi fabbricati, impianti, macchinari o merci, tutto ciò nell'ambito del preesistente rischio singolo assicurato e purché non si verificino aggravamenti di rischio, la Società si impegna a praticare le stesse condizioni contrattuali e tassi di premio non superiori a quelli in corso.

PERDITA PIGIONI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato - Proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

VETRI E CRISTALLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura delle lastre piane o curve (sempreché alla data di entrata in vigore dell'assicurazione esse sino integre ed esenti da difetti) - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse le cornici), stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all'esterno che all'interno dei locali indicati in polizza, su ingressi, scale e vani, vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, insegne luminose e simili anche se in materia plastica (comprese le iscrizioni e decorazioni). Sono comprese nell'indennizzo le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto, smontaggio e montaggio delle lastre, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La garanzia vale anche per i danni: provocati da furto o tentativi di furto, dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, azione diretta della grandine e del fulmine (non seguita da incendio).

Sono esclusi dalla garanzia i danni: che si verificano in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, quelli costituiti da scalfiture, scheggiature, segnature, screpolature, rigature, derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo indicato alla sezione "Limiti di indennizzo".

CONDIZIONI PARTICOLARI

- **ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI**
- **VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**
- **DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI**
- **DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**
- **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**
- **ANTICIPI SULLE INDENNITA'**
- **RISARCIMENTI SEPARATI**
- **MODIFICHE E TRASFORMAZIONI**
- **OPERAZIONI PERITALI**
- **SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI**
- **MACCHINARIO E MERCI PRESSO TERZI**
- **MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE**
- **TERMINE PAGAMENTO DEI DANNI**
- **MACCHINARIO IN LEASING**
- **INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI**
- **INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA**
- **COMPENSAZIONE FRA PARTITE**
- **PROSEGUITO DELL'ATTIVITA' SENZA PERIZIA**
- **ENTI ALL'APERTO**
- **DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO**
- **PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 23) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato

particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data della denuncia.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 28) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20 %.

Qualora tale limite del 20 % dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa (art. 1916 del Codice Civile) nei confronti di terzi responsabili, a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti, nei confronti degli stessi, l'azione di risarcimento.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

ANTICIPI SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia precedibile in almeno Euro 100.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 31) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti del suddetto articolo, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 (trenta) giorni.

SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

MACCHINARIO E MERCI PRESSO TERZI

Le attrezzature e le merci assicurate si intendono garantite anche quando si trovino:

- a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, comprese fiere ed esposizioni, deposito e/o lavorazioni e/o riparazioni;
- b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

TERMINE PAGAMENTO DANNI

L'importo del risarcimento è versato in contanti dalla Società al Contraente (salvo diversa espressa indicazione di quest'ultimo) entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione e compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 (trenta) giorni predetto.

MACCHINARI IN LEASING

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI

Si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguente all'esistenza e/o impiego di radioisotopi.

INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

PROSEGUITO DELL'ATTIVITA' SENZA PERIZIA

Fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

ENTI ALL'APERTO

Si intendono assicurati anche gli enti all'aperto per natura e destinazione.

DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO

Nell'ambito della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mobili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Società, oppure nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato il bene danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

La Società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. nella determinazione dell'ammontare del danno se il Contraente e/o l'Assicurato la tengono a proprio carico.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO %	FRANCHIGIE PER SINISTRO €.	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO €.	LIMITE DI INDENNIZZO PER ANNO €.
FENOMENO ELETTRICO	15	1.000,00	50.000,00	50.000,00
MERCI IN REFRIGERAZIONE	10	1.500,00	90.000,00	90.000,00
EVENTI ATMOSFERICI	20	1.500,00 per ubicazione	80% delle somme assicurate per ubicazione	
EVENTI ATMOSFERICI: Su fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto	15	1.500,00 per ubicazione	500.000,00	
GRANDINE		1.500,00	250.000,00	
CRISTALLI			25.000,00	25.000,00
GELO	10	1.500,00	250.000,00	
EVENTI SOCIO POLITICI (escluso il terrorismo)	10	1.500,00	80% delle somme assicurate	
TERRORISMO	15	5.000,00	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di 15.000.000,00	
SOVRACCARICO NEVE	10	5.000,00	30% delle somme assicurate per ubicazione	500.000,00
ANTICIPI SULLE INDENNITA'			2.500.000,00	
DIFFERENZIALE STORICO E ARTISTICO			500.000,00	500.000,00
OPERE DI MIGLIORIA			20% del danno indennizzabile	
ACQUA PIOVANA		1.500,00		
INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI	10	15.000,00 per ubicazione	50% delle somme assicurate per ubicazione	5.000.000,00
TERREMOTO	10	20.000,00 per ubicazione	30% delle somme assicurate per ubicazione	5.000.000,00
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIA ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	10	1.000,00	25.000,00	25.000,00
ORDINANZE AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE			250.000,00	250.000,00
ENTI PRESSO TERZI			150.000,00	150.000,00
RIGURGITO E/O TRABOCCAMENTO DI FOGNATURE	20	1.500,00	20.000,00	20.000,00
ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI			100.000,00	100.000,00

<p>BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI:</p> <p>di cui alla lettera a)</p> <p>di cui alla lettera b)</p> <p>di cui alla lettera c)</p> <p>di cui alla lettera d)</p>			<p>250.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>Con il limite per singolo oggetto di €. 25.000,00</p> <p>€250.000,00</p>	
<p>SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO</p>			<p>20% del danno indennizzabile, aumentato se insufficiente di un'ulteriore somma compresa nella relativa partita di polizza</p>	<p>800.000,00</p>
<p>LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO (STOP LOSS)</p> <p>Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà pagare somma maggiore a:</p>			<p>80.000.000,00</p>	

CONTEGGIO DEL PREMIO

Part.	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO APPLICATO	PREMIO ANNUO LORDO
1	FABBRICATI	€ 691.474.970,00		
2	CONTENUTO DELLA PARTITA 1)	€ 289.531.000,00		
3	RICORSO TERZI	€ 5.200.000,00		
4	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 800.000,00		
TOTALE PARTITE DA ASSICURARE:		€ 987.005.970,00	TOTALE PREMIO ANNUO LORDO:	€.....

TOTALE PREMIO LORDO ANNUALE €.....

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

ULSS 8 BERICA POLIZZA INCENDIO

STATISTICA SINISTRI ANNI 2019 – 2024

ANNO 2019	
N. 3 SINISTRI denunciati di cui :	
N. 3 SINISTRI liquidati	Importo liquidato € 8.573,00
ANNO 2020	
N. 13 SINISTRI denunciati di cui :	
N. 12 SINISTRI liquidati	Importo liquidato € 190.239,00
N. 1 SINISTRI senza seguito	
ANNO 2021	
N. 6 SINISTRI denunciati di cui :	
N. 5 SINISTRI liquidati	Importo liquidato € 26.451,99
N. 1 SINISTRI senza seguito	
ANNO 2022	
N. 2 SINISTRI denunciati di cui:	
N. 1 SINISTRO liquidato	Importo liquidato € 45.000,00
N. 1 SINISTRO senza seguito	
ANNO 2023	
N. 2 SINISTRI denunciati di cui:	
N. 1 SINISTRO liquidato	Importo liquidato € 9.694,00
N. 1 SINISTRO a riserva	Importo a riserva € 12.471,00
ANNO 2024 (al 01.10.2024)	
N. 2 SINISTRI denunciati di cui:	
N. 1 SINISTRO a riserva	Importo a riserva € 26.608,00
N. 1 SINISTRO senza seguito	

IMMOBILI DISTRETTO OVEST

Comune di ubicazione	Destinazione d'uso	Indirizzo	Proprietà	Volume stimato (mc.)	Valore/mc.	Valore complessivo (€)	Note
Arzignano	Ospedale	Via del Parco, 1	si	74.000,00	520	38.480.000,00	
Lonigo	Ospedale	Via Sisana, 1	si	75.600,00	520	39.312.000,00	
Montecchio M.	Ospedale	Via Ca' Rotte, 9	si	70.200,00	520	36.504.000,00	
Valdagno	Centro Polifunzionale Socio-Sanitario	Via G. Galilei, 3	si	79.500,00	520	41.340.000,00	
Valdagno	Nuovo Ospedale	Via G. Galilei, 1	si	114.500,00	520	59.540.000,00	
Sub tot A							215.176.000,00
Arzignano	Dip. Prevenzione, D.S.S.B., Poliambulatorio, Serv. Sociali	Via Kennedy, 2	si	9.200,00	360	3.312.000,00	
Arzignano	Sede Amministrativa U.L.S.S.	Via Trento, 4	si	5.500,00	360	1.980.000,00	
Arzignano	Comunità Alloggio e C.E.O.D. Psichiatrico (Centro Arcobaleno)	Via Duca d'Aosta, 34	si	2.450,00	360	882.000,00	
Arzignano	Pt e P1: Uffici farmacia Ospedaliera	Viale dell'Industria, 107 - Pro	No	1.423,00	360	512.280,00	
Arzignano	Magazzino Economale	Via Caboto, 19 -	no	4.432,00	360	1.595.520,00	
Arzignano		Proprietà Tadiello					
Arzignano	Progetto "Domus" per pazienti psichiatrici	Via Meneghini S.Rocco	no	386	360	138.960,00	
Arzignano	Focolare abitativo per pazienti psichiatrici	Via Fiume, 52	no	270	360	97.200,00	
Arzignano	Appartamento per pazienti psichiatrici - Centro Arcobaleno	Via Kennedy, 13	no	141	360	50.760,00	
Arzignano	Ambulatorio Veterinario e Canile Sanitario	Via Busa	no	200	360	72.000,00	

Arzignano		Via Caboto, 19 -					
Arzignano	Magazzino Farmaceutico	Prop. Albiero	no	4.432,00	360	1.595.520,00	
Arzignano	USCA e ADI e cure pagliative	Viale dell'Industria, 107 - Prop. Albiero	no	1.423,00	360	512.280,00	
Arzignano	Servizio Continuità Assistenziale	Via Monte Pasubio, 1	no	230,46	360	82.965,96	
Arzignano	Sede D.S.S.	Via dei Mille, 2/B	no	2.330,89	360	839.120,40	
Arzignano	Progetto "Domus" per pazienti psichiatrici (miniappartamento + garage)	Via Diaz, 47a	no	152	360	54.720,00	
Arzignano	Attività di corsi di accompagnamento alla nascita	Via Bonazzi, 26	no	72	360	25.920,00	
Arzignano	Progetto Alzheimer	Via Cazzavillan, 14	no	105	360	37.800,00	
Chiampo	Polo delle Disabilità	Via F. Baracca, 1	no	1.616,19	360	581.828,40	
Cornedo Vicentino	D.S.S.B. - Medicina di Gruppo Medici di Base - Comune Cornedo x Ass. Anziani	Piazza Aldo Moro	si	3.500,00	360	1.260.000,00	
Montebello Vicentino	Ex DSSB - 1° Piano - Comodato d'uso al Comune di Montebello	Piazzale Cenzi, 3	si	1.055,00	360	379.800,00	
	- Piano Terra -Concessione Onerosa Medico di Base dott.ssa Maggio						
	- Piano Terra -Concessione Onerosa Medico di Base dott.ssa Bandiera						
Montecchio M.	Ser.T.	Via Pieve, 3	si	1.600,00	360	576.000,00	
	D.S.S.B. - Poliambulatorio	Via Giuriolo	si	3.300,00	360	1.188.000,00	
	Focolare abitativo - CEOD psichiatrico Arcobaleno	Via Monte Pietà	no	160	360	57.600,00	
	Progetto Self-Help - Dip. Salute Mentale (stanza n. 14)	Via S. Pio X Scuola Pascoli	no	110	360	39.600,00	

Montecchio Maggiore	Punto prelievi e vaccinazioni	Largo Boschetti, 37	no	864	360	311.040,00	Concessione uso
Recoaro Terme	D.S.S.B. (ex Sede) - In Comodato d'uso a Cooperativa Sociale	P.le Btg. Monte Berico, 11	si	2.885,00	360	1.038.600,00	
	D.S.S.B. (Nuova Sede)	Via Capitello, 13	si	800	360	288.000,00	
Trissino	D.S.S.B. - Settore Farmaceutico	Via N. Sauro, 9	si	2.000,00	360	720.000,00	
Valdagno	C.E.O.D. e Comunità Alloggio - Servizio Sociale - "AURORA" Maglio di Sopra	Via L. Marzotto, 7	no	2.530,00	360	910.800,00	
Valdagno	C.E.O.D. - Servizio Sociale - "AZZURRA" Maglio di Sopra	Via Ferrighi	no	8.000,00	360	2.880.000,00	
Valdagno	Appartamenti Protetti - Centro Salute Mentale	Via Molini d'Agno, 22 e 24	no	335	360	120.600,00	
Brendola	Edificio acquisito	Via Palladio, 63	SI	942	360	339.120,00	

Sub tote B

TOTALE (A+B) al 30/09/2024

22.480.034,76

237.656.034,76

IMMOBILI DISTRETTO EST

SEDE	INDIRIZZO	MQ.	PREZZO/MQ IN Euro	VALORE SERVIZIO TECNICO (EURO)	ETA'	PROP	COMUNE/ PRIVATO	NOTE (mod. uso)
<u>IMMOBILI OSPEDALE VICENZA</u>								Subtotali
VECCHIO COMPLESSO OSPEDALIERO	VICENZA - VIA RODOLFI	22322	1.549,37	34.585.037,14	>33	SI		
LOTTO 1	VICENZA - VIA RODOLFI	16024	2.065,83	33.102.859,92	>33	SI		
LOTTO 2 - CUCINA E LAVANDERIA	VICENZA - VIA RODOLFI	4154	2.065,83	8.581.457,82	>33	SI		
LOTTO 3	VICENZA - VIA RODOLFI	24150	2.065,83	49.889.794,50	33	SI		
LOTTO 4	VICENZA - VIA RODOLFI	20425	2.427,35	49.578.623,75	20	SI		
LOTTO 5	VICENZA - VIA RODOLFI	27100	2.582,28	69.979.788,00	11	SI		
RISONANZA MAGNETICA	VICENZA - VIA RODOLFI	1937	2.427,35	4.701.776,95	14	SI		
EDIFICIO NEFROLOGIA E GERIATRIA	VICENZA - VIA RODOLFI	6916	2.582,28	17.859.048,48	>33	SI		
SCUOLA INFERMIERI	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	4314	1.807,60	7.797.986,40	>33	SI		
ANATOMIA, CAPPELLA E C. MORTUARIE	VICENZA - VIA RODOLFI	2785	1.549,37	4.314.995,45	>33	SI		
SERVIZI TECNICI	VICENZA - VIA RODOLFI	3146	2.065,83	6.499.101,18	>33	SI		
PALAZZINA UFFICI	VICENZA - VIA RODOLFI	5921	2.065,83	12.231.779,43	31	SI		
EX EMATOLOGIA	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	1521	1.549,37	2.356.591,77	>33	SI		
AREA EX DE GIOVANNI	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	2334	2.324,06	5.424.356,04	>33	SI		
FABBRICATI OSPEDALE DI	VICENZA - Sub tot A							306.903.196,83
<u>IMMOBILI COMPLESSO DI SAN FELICE</u>								
1 - FABBRICATO PRINCIPALE UFFICI	VICENZA - C.SO S. FELICE	1888	1.704,31	3.217.737,28	>33	SI		
2 - FABBRICATO EX DONNE 1°	VICENZA - C.SO S. FELICE	1480	2.272,41	3.363.166,80	>33	SI		
3 - AUTORIMESSE E TETTOIA	VICENZA - C.SO S. FELICE	299	454,48	135.889,52	>33	SI		
4 - FABBRICATO EX DONNE 2°	VICENZA - C.SO S. FELICE	947	1.136,21	1.075.990,87	>33	SI		
5 - FABBRICATO EX DONNE 3° -	VICENZA - C.SO S. FELICE	1422	1.136,21	1.615.690,62	>33	SI		

7 - OFFICINE - FALEGNAMERIA	VICENZA - C.SO S. FELICE	618	1.136,21	702.177,78	>33	SI		
9 - FABBRICATO EX UOMINI 3° - AL SALVI	VICENZA - C.SO S. FELICE	1536	1.136,21	1.745.218,56	>33	SI		
10 - LAVAND. - C.T. - CABINA EL. - MENSA	VICENZA - C.SO S. FELICE	955	1.136,21	1.085.080,55	>33	SI		
11 - EX ALL. SUORE, CUCINA E LOC. RICR.	VICENZA - C.SO S. FELICE	1830	2.272,41	4.158.510,30	>33	SI		
13 - PALAZZINA ROSA	VICENZA - C.SO S. FELICE	844	1.704,31	1.438.437,64	>33	SI		
FABBRICATI COMPLESSO DI SAN FELICE - Sub tot B								18.537.899,92
<u>IMMOBILI EX OSPEDALE DI SANDRIGO</u>								
FABBRICATO PRINCIPALE	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	11059	1.420,26	15.706.655,34	>33	SI		
FABBRICATO LAVANDERIA E C.T.	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	726	852,15	618.660,90	>33	SI		
FABBRICATO MENSA	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	315	568,1	178.951,50	>33	SI		
ALTRI IMMOBILI ED AUTORIMESSE	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	300	568,1	170.430,00	>33	SI		
FABBRICATI EX OSPEDALE DI SANDRIGO - Sub tot C								16.674.697,74
<u>IMMOBILI OSPEDALE DI NOVENTA</u>								
A - EX SERV. TOSSICODIPENDENZE (1)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	230	1.136,21	261.328,30	31	SI		
B - SERVIZI SOCIALI (3)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	1560	1.136,21	1.772.487,60	29	SI		
C - SERV. IG. PUBBLICA EX UFFICI (4)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	500	1.136,21	568.105,00	29	SI		
D - SERV. VETERINARIO (5)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	400	1.136,21	454.484,00	26	SI		
F - ARCHIVI-RIMESSE-LABORATORIO (7)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	890	1.136,21	1.011.226,90	>33	SI		
I - CENTRALE ELETTRICA (11)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	85	1.420,26	120.722,10	25	SI		
L - GUARDAROBA-OFFICINA-RIMESSE (12)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	634	1.136,21	720.357,14	32	SI		
M - MAGAZZINO E DEPOSITO (13)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	88	1.136,21	99.986,48	>33	SI		
N - UFFICI AMMINISTRATIVI (15)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	280	1.420,26	397.672,80	32	SI		
O - PORTINERIA E PIASTRA SERVIZI (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	2430	1.420,26	3.451.231,80	32	SI		

P - PRONTO SOCCORSO E RADIOLOGIA (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	740	1.420,26	1.050.992,40	16	SI		
R - DEG. E SALE OP. CHIR.-OSTET.-GIN. (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	2326	1.420,26	3.303.524,76	>33	SI		
S - MED.-NEUROL.-CARDIOL-AMB. FISIOT. (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	5400	1.420,26	7.669.404,00	>33	SI		
T - CUCINE-MAGAZZINI-C. TERMICA (10-14)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	2000	1.420,26	2.840.520,00	32	SI		
U - "CASA BIANCA" - COMUNITA' (20)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	1165	1.136,21	1.323.684,65	31	SI		
V - LABORATORIO PER "CASA BIANCA" (21)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	56	1.136,21	63.627,76	>33	SI		
Z - SERVIZI MORTUARI (16)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	465	1.420,26	660.420,90	25	SI		
B1 - RIABILIT. DISABILI "FOND STEFANI" (2)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	900	1.136,21	1.022.589,00	22	SI		
V1 - LABORATORIO "CASA BIANCA" (19)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	500	1.136,21	568.105,00	22	SI		
EX ABIT. Ex SUORE (17)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	450	1.136,21	511.294,50	>33	SI		
GARAGE ANNESSO EX ABIT. SUORE (17)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	36	568,1	20.451,60	>33	SI		
FABBRICATI OSPEDALE DI NOVENTA - Sub tot D								27.892.216,69
IMMOBILI								
EXSTRAOSPEDALIERI								
IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE	VI - VIA IV NOVEMBRE 46	3056	1.046,03	3.196.667,68	>33	SI		
POLIAMBULATORIO 1	VI - CONTRA' M. S. LUCIA 34	3318	1.136,21	3.769.944,78	>33	SI		
IMMOBILE DI C.TRA' C. DOMINI	VI - CONTRA' M. C. DOMINI 13	1893	1.136,21	2.150.845,53	>33	SI		
C.T.R. "IL ROSETO"	VI - VIALE TRENTO 106	211	1.136,21	239.740,31	>33	NO	COMUNE	COMODATO
FOCOLARE "LA VILLETTA"	VI - VIA VOLPATO 14	450	1.420,26	639.117,00	>33	SI		
APPARTAMENTI "1001" "1002" "1003"	VI - VIA DEI MILLE 71 - 85 - 87	240	1.136,21	272.690,40	>33	NO	COMUNE	LOCAZIONE
SERVIZIO VETERINARIO	VI - VIALE CAMISANO 67	620	1.931,55	1.197.561,00	11	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
DIST. VICENZA 1 - Palazzo San Giovanni	VI - VIA SS. APOSTOLI 21	2614	2.840,51	7.425.093,14	>33	NO	COMUNE	COMODATO
CENTRALE OPERATIVA ADI VICENZA	VI - ST. MAROSTICANA 87	674	1.136,21	765.805,54	>33	NO	COMUNE	COMODATO

SERV. IGIENE SANITA' PUBBLICA - VACCINAZIONI PEDIATRICHE	VI - VIA ALBINONI 7	425	1.136,21	482.889,25	26	NO	COMUNE	COMODATO
HOSPICE	VI- CONTRA' SAN PIETRO, 71F	540,22	1.136,21	613.803,37		NO		ACQUISITO IN USO
DIST. EST SEDE DI CAMISANO	CAMISANO VIC. - V. NEGRIN 90	864	1.136,21	981.685,44	18	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI COSTABISSARA	COSTABISSARA - VIA ROMA 1/D	1091	1.136,21	1.239.605,11	2	SI		
DIST. EST SEDE DI CREAZZO	CREAZZO - VIALE ITALIA 6 - OLMO	1730	1.136,21	1.965.643,30	32	NO	COMUNE	COMODATO
IMMOBILE BARBANO PRONTO SOCCORSO	GRISIGNANO DI Z. - V. VITT.VENETO	48	1.136,21	54.538,08	>33	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI MONTEGALDA	MONTEGALDA - PIAZZA MARCONI	170	1.136,21	193.155,70	8	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI LONGARE	LONGARE - VIA MARCONI 24	566	1.136,21	643.094,86	26	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI NOVENTA	NOVENTA VIC. - VIA C. DI SOPRA, 3	500	1.022,58	511.290,00	25	NO		
IMMOBILE DI C.TRA' S. DOMENICO	VI - CONTRA' M. S. DOMENICO 4	1590	1.136,21	1.806.573,90	>33	NO	COMUNE	COMODATO
IMMOBILI COMPLESSO LAGHETTO	VI - STRADA MAROSTICANA 233	13777	568,1	7.826.713,70	>33	SI		
MAGAZZINI LAGHETTO	VI - STRADA MAROSTICANA 233	1080	738,53	797.612,40	>33	SI		
COOP. NUOVO PONTE	VI - STRADA MAROSTICANA 233	780	1.704,31	1.329.361,80	>33	SI		
COMUNITA' SAN GAETANO LAGHETTO	VI - STRADA MAROSTICANA 233	800	1.704,31	1.363.448,00	>33	SI		
ARCHIVIO E MAGAZZINO DI POVOLARO SUB 9-10	DUEVILLE - VIA CAVOUR 26	2473	1.136,21	2.809.847,33	28	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
ARCHIVIO E MAGAZZINO DI POVOLARO SUB 12	DUEVILLE - VIA CAVOUR 24	892	1.136,21	1.013.499,32	28	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
ARCHIVIO E MAGAZZINO DI POVOLARO SUB 14	DUEVILLE - VIA CAVOUR 26	3038	1.136,21	3.451.805,98	31	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
C. DIURNO PER DISABILI "AQUILONE"	VI - VIA PASI 25	1500	1.136,21	1.704.315,00	>33	SI		
PALAZZINA UFFICI VIA PASI	VI - VIA PASI 25	720	1.704,31	1.227.103,20	>33	SI		
CASETTA ASSOCIAZIONE	VI - VIA PASI 25	75	1.704,31	127.823,25	>33	SI		

GET BOLZANO VICENTINO	BOLZANO VIC.NO - P.LE OPPI	214	1.136,21	243.148,94	26	NO	COMUNE	
PALAZZINA SANITARIA CANILE	VI - VIA MANTOVANI	91	1.136,21	103.395,11	13	SI		
IMMOBILE SEMINARIO	VI - VIA CAPPELLARI	16413,17	932,18	15.300.028,81		SI		
CASA CIRCONDARIALE	VI - VIA DALLA SCOLA	279	1.136,21	317.002,59		NO		
IMMOBILE CASA SPERANZA	VI - VIA STERNI 81 (GIA' STRADA NICOLOSI)	530	1.136,21	602.191,30		NO	COM e PROV	COMODATO
IMMOBILE VIA POSTUMIA	VI -VIA POSTUMIA 137	36,75		89.000,00		NO	PRIVATO	LOCAZIONE
IMMOBILE PALAZZO BAGGIO	VI - CONTRA' S.FRANCESCO	439,71		8.480.000,00		NO	PRIVATO	COMODATO
IMMOBILE ISOLA	ISOLA VICENTINA - VIA MONTE GRAPPA 3	237	1.136,21	269.281,77		NO	COMUNE	COMODATO
ARCHIVIO CARTACEO DI VICENZA VIA CATTANEO	VI - VIA CATTANEO 8	771,23	3.228,00	2.489.530,44	>33	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
IMMOBILE VIA LAMARMORA	VI - VIA A. LA MARMORA, 21	215,82	603,25	130.194,40	>33	SI		
MONTE BERICO	VI - VIALE CIALDINI 2	2519	1985	5.000.215,00		NO	PRIVATO	LOCAZIONE
SERV. CONTINUITA' ASSISTENZIALE	VI- VIA MENTANA, 11 P	378	1.420,26	536.858,28		NO	COMUNE	COMODATO
VIA TORINO	VI - VIA TORINO, 17/19	154	1.136,21	174.976,34		NO	COMUNE	COMODATO
VIA FINCATO - PRESIDIO ASSISTENZA PRIMARIA	VI - VIA FINCATO, N. 4	241	1.136,21	273.826,61		NO	COMUNE	COMODATO

FABBRICATI EXTRAOSPEDALIERI - Sub tot E

83.810.923,96

FABBRICATI DSS Est TOT (A+C+D+E) al 30/09/2024

€ 453.818.935,14

Fabbricati DSS Ovest

€ 237.656.034,76

Totale Ovest ed Est al 30/09/2024

€ 691.474.969,90

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

CONTRAENTE	AZIENDA ULSS n. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza C.F. E P.I.02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL
SCADENZA	ORE 24.00 DEL
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato.

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
BENEFICIARI:	la persona o le persone cui è destinata, per volontà espressamente dichiarata nella polizza dall'Assicurato, o, in mancanza di designazione, per eredità legittima o testamentaria, la somma garantita per il caso di morte dell'Assicurato.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
DAY HOSPITAL:	ricovero a regime diurno che comporta la cartella clinica o documento sanitario equivalente
FRANCHIGIA:	l'importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato
GESSATURA:	mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituti di Cura ed inamovibili da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.
INABILITA' TEMPORANEA:	la temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea e/o il ricovero in un istituto di cura e/o delle cure mediche.
INVALIDITA' PERMANENTE:	la perdita o la riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica dell'Assicurato di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
ISTITUTO DI CURA:	Ospedale, Clinica, Casa di Cura, sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
MALATTIA:	ogni obiettabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RICOVERO:	la degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno sei ore consecutive
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SCOPERTO:	l'importo in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile, dedotto dallo stesso, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
SFORZO:	l'impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitino per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'Assicurato.
SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione o l'Impresa Delegataria e le Coassicuratrici.
VEICOLO AD USO PRIVATO:	autovettura, autocarro, autoveicolo ad uso speciale, motocarro, motociclo, ciclomotore, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida, né ad autotassametro.

1 - RISCHI ASSICURATI

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati nelle specifiche categorie di polizza, subiscono nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali).

Sono compresi in garanzia:

- l'annegamento;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli infortuni causati da colpi di sole, di calore o di freddo, nonché dalle influenze termiche ed atmosferiche;
- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose;
- gli effetti della grandine e delle tempeste di vento;
- gli effetti causati da scariche elettriche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni determinati da vertigini, nonché gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, purché non cagionati da abuso di alcolici, uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, uso di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi, morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a vertigini o incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o punture, ma escluse le affezioni di cui gli insetti o gli animali siano portatori necessari;
- le ernie traumatiche;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni derivanti da frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e maremoti;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, navale o altri mezzi, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- le lesioni muscolari (esclusi gli infarti) o tendinee, le rotture sottocutanee dei tendini determinate da sforzi e aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di qualsiasi veicolo o natante, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

2 - ESTENSIONI DI GARANZIA

2.1 - Rischio guerra

Se in un paese estero in stato di pace, nel quale l'Assicurato si trovi ad essere temporaneamente presente, dovesse scoppiare improvvisamente una guerra (con o senza dichiarazione), un'invasione, una rivoluzione, un'insurrezione, una guerra civile, una presa di potere da parte di militari o un altro tipo di ostilità, l'assicurazione comprenderà gli infortuni che l'Assicurato dovesse subire in dipendenza di taluno di detti eventi.

Qualora un guasto o una situazione di emergenza costringano il mezzo aereo o navale, su cui l'Assicurato si trova in viaggio, a dirottare o a riparare in un Paese estero nel quale sia in atto una guerra (dichiarata o non), un'invasione, una rivoluzione, un'insurrezione, una guerra civile, una presa di potere da parte di militari o un altro tipo di ostilità, l'assicurazione comprenderà gli infortuni che l'Assicurato dovesse subire in dipendenza di taluno di detti eventi.

La presente garanzia avrà una durata limitata e cesserà automaticamente e inderogabilmente alle ore 24.00 del 14° (quattordicesimo) giorno successivo a quello in cui l'ostilità ha avuto inizio.

La presente garanzia non vale:

- se l'Assicurato prende parte attiva all'evento;
- se l'evento ha luogo nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

2.2 Servizio militare

Durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa.

Entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra, il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte.

L'assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva in qualità di obiettori di coscienza.

2.3 - Danni estetici

Nel caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico, la Società rimborsa fino alla concorrenza di un importo pari all'1% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, con il massimo di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) Euro le spese sostenute e documentate dall'Assicurato, entro due anni dalla guarigione clinica, ancorché successivamente alla scadenza di polizza, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di copia della cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia, nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale, con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

2.4 – Morte / Morte presunta

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, ancorché successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 - 62 del Codice Civile.

Qualora dopo il pagamento dell'indennità l'Assicurato risultasse in vita, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

2.5 – Rientro sanitario / Rimpatrio della salma

Qualora a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che colpisse gli Assicurati nel corso di una missione o viaggio per conto del Contraente si rendesse necessario il loro trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia, la Società indennizzerà, fino al limite per sinistro di 1.000,00 (mille/00) Euro le spese sostenute dagli Assicurati.

Qualora sempre a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, avvenuto all'estero, si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Società garantisce il pagamento di una ulteriore somma pari all'1% del capitale assicurato per il caso morte, con il limite di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) Euro, quali spese sostenute per il rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

2.6 - Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, ancorché successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124.

La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali, di cui trattasi, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per le menomazioni degli arti superiori, nel caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Resta convenuto che, in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l'indennità verrà corrisposta senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, l'assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni;
- qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

I suddetti massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 6.4.

2.7 - Rimborso spese mediche

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato indicato in polizza, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:

- a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato le rette di degenza, onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento, medicinali; qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società – in sostituzione del rimborso – liquida una diaria di Euro 52,00 (cinquantadue/00) per ogni pernottamento e per un massimo di 100 pernottamenti;
- b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- c) per visite mediche specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali;
- d) per applicazioni di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
- e) per trattamenti fisioterapici rieducativi e riabilitativi;
- f) per prestazioni medico-infermieristiche, acquisto di medicinali, presidi ortopedici, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche;
- g) per cure odontoiatriche e protesi dentarie, con il limite per dente di 500,00 (cinquecento/00) Euro, il rimborso della relativa spesa è prevista solo per la prima protesi, semprechè applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio; per la perdita totale di un dente (avulsione) verrà corrisposto l'1% della invalidità permanente;
- h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato;
- i) per cure termali, prescritte dal medico, effettuate nei 90 (novanta) giorni successivi all'infortunio denunciato;
- j) per trasporto dell'Assicurato effettuato con l'ambulanza dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o di pronto soccorso.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, previa presentazione alla Società, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, ricevute dell'Istituto di Cura, ecc.).

A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia su presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

2.8 - Indennità giornaliera da ricovero / gessatura / convalescenza

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità assicurata per ciascun giorno di degenza nell'Istituto di Cura, fino ad un massimo di 100 (cento) giorni per ogni anno assicurativo, su presentazione di cartella clinica o documento sanitario equivalente.

L'indennità viene corrisposta anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Qualora in conseguenza dell'infortunio sia stata applicata in Istituto di Cura una gessatura, verrà corrisposta l'indennità giornaliera anche per il tempo trascorso fuori dall'Istituto. L'indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall'Istituto di Cura. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e gessatura, non potrà superare i 100 (cento) giorni per ogni anno assicurativo.

Qualora l'infortunio non comporti gessatura, verrà corrisposta a titolo di convalescenza l'indennità giornaliera pattuita, per un periodo non superiore ai giorni di ricovero. La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e/o dai medici del Pronto Soccorso e documentata con certificazione. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e convalescenza, non potrà superare i 100 (cento) giorni per ogni anno assicurativo.

In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia e in Euro.

La corresponsione dell'indennizzo sarà effettuata a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di Cura.

2.9 - Inabilità temporanea

Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.

2.10 - Cumulo di indennità

L'indennità per l'inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non verrà chiesto il rimborso in caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente, inabilità temporanea, rimborso spese mediche, diaria da ricovero / gessatura / convalescenza è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

2.11 - Maggiorazione per il caso di invalidità permanente

Qualora l'indennità permanente, valutata in base alle percentuali ed alle altre disposizioni, di cui alle condizioni del presente contratto, sia di grado pari o superiore al 60% l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

I casi di invalidità permanente, non inferiori al 50%, che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e la costituzione di un rapporto similare presso altro Ente, anche, eventualmente, con una diversa utilizzazione della persona in occupazioni confacenti alle sue attitudini, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.

2.12 – Rischio in itinere

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'itinerario percorso per recarsi dalla dimora al luogo di lavoro o dove si svolge l'incarico e viceversa, purché gli infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso in via ordinaria sia a piedi o con uso o guida dei mezzi di locomozione o di trasporto in genere, sia privati che pubblici o di civica proprietà.

2.13 - Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri, da chiunque eserciti tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

Si intendono compresi in garanzia gli infortuni avvenuti in occasione di dirottamento e voli conseguenti o di atti di pirateria aerea.

Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizza infortuni comuni, non potrà superare i capitali di:

€ 1.033.000,00 per il caso di Morte;

€ 1.033.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;

€ 260,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta;

per ciascuna persona, e di:

€ 5.200.000,00 per il caso di Morte;

€ 5.200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;

€ 5.200,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta;

complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si intende concluso nel momento in cui ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio volo.

2.14 - Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, incagliamento, naufragio, sommersione, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

3 - ESCLUSIONI

3.1 - Rischi esclusi

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dall'uso di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dall'uso di mezzi di locomozione aerea (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili) salvo quanto previsto alla Clausola 2.13 - Rischio volo;
- c) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e bob, lotte e pugilato;
- d) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) sciistiche, ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, di pallamano, di pallacanestro, di hockey, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e/o amatoriale;
- e) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- f) dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- g) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, salvo quanto previsto alla Clausola 2.3 - Danni estetici;
- h) da proprie azioni dolose o dalla partecipazione ad imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto alla Clausola 2.1 - Rischio guerra;
- j) dalla guida di veicoli e/o natanti in genere in stato di ubriachezza;
- k) le conseguenze dirette ed indirette di contaminazioni chimiche e biologiche derivanti da atti di terrorismo o di guerra.

3.2 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentale.

Di conseguenza l'assicurazione cessa, per tali persone, con il loro manifestarsi, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

3.3 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.

Tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

4.1 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

4.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

4.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ fino alle ore 24.00 del _____, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annua.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

4.4 - Deroga al patto di tacita proroga

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

Per entrambe le proroghe sopra indicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

4.5 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto

allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

4.6 - Clausola broker (clausola abrogata)

4.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

4.8 - Generalità degli assicurati / Regolazione del premio

La Società rinuncia all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli a semplice richiesta della Società, anche per l'effettuazione di accertamenti e controlli.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è l'obbligo per il Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati, numero di veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- b) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00

del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

4.9 - Estensione territoriale

La validità della presente assicurazione è estesa al mondo intero.

4.10 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte in forma scritta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e/o e-mail salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

4.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

4.12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

4.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

5.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5.2 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

5.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

5.4 – Clausola di legittimazione

La Società dà e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato;
- è data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

5.5 - Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via email.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza annuale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

5.6 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

5.7 - Clausola di esclusione delle sanzioni economiche

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

6.1 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo email, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

6.2 - Criteri di indennizzo

Fermo restando l'esonero del Contraente/Assicurato dalla denuncia delle infermità, delle malattie sofferte, nonché delle mutilazioni e dei difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero sopravvenire successivamente, la Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di operatività della garanzia, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

6.3 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

Per gli infortuni avvenuti all'estero, il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Per le spese sanitarie sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

6.4 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabile come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

6.5 - Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora gli Assicurati o, in caso di morte, i beneficiari designati in polizza (o anche solo alcuni di essi), non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese di risarcimento, a titolo di

responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari.

La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, all'inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.

6.6 - Infortunio catastrofale

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo della Società non potrà comunque superare l'importo di 6.000.000,00 (seimilioni/00) Euro.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

6.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

6.8 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

CATEGORIE, GARANZIE E SOMME ASSICURATE

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli Assicurati appartenenti alle sotto riportate categorie per le garanzie e le somme assicurate pro capite di seguito indicate.

CATEGORIA A

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITA' AMBULATORIALI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)

L'assicurazione è prestata in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative per tutti i medici specialisti ambulatoriali, veterinari e per tutte le altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia negli ambulatori e nelle altre strutture aziendali, per gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in Comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna; sono compresi gli infortuni subiti in qualità di rappresentanti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati consultivi zonali/aziendali anche in località diversa da quella di residenza in occasione della partecipazione a riunioni non in orario di servizio.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 1.033.000,00
Invalità Permanente	€ 1.033.000,00
Inabilità Temporanea	€ 155,00 giornalieri per un massimo di 300 giorni e con decorrenza dalla data di inizio dell'inabilità; l'indennità giornaliera è ridotta al 50 % per i primi tre mesi
PREVENTIVO ASSICURATI	NUMERO 80

CATEGORIA B

MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

L'assicurazione è prestata in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative per tutti i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale per gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale, ivi compresi, qualora l'attività sia prestata in Comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni zonali/aziendali.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 775.000,00
Invalità Permanente	€ 775.000,00
Inabilità Temporanea	€ 52,00 giornalieri con un massimo di 300 giorni l'anno
PREVENTIVO ASSICURATI	NUMERO 100

CATEGORIA C

CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, DI PROPRIETA' DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL'ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL'ENTE

Sono compresi in garanzia:

Infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente (escluse le auto a noleggio o in comodato ove esista copertura assicurativa prestata dalla Società di noleggio o dal Comodante). L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della

marcia.

Per conducenti si intendono i dipendenti dell'Ente e tutti coloro che per vari motivi si trovano alla guida dei veicoli sopra menzionati, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo i Volontari e collaboratori all'attività istituzionale dell'Azienda Sanitaria ancorché non dipendenti.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 300.000,00
Invalità Permanente	€ 300.000,00
PREVENTIVO NUMERO VEICOLI	154

CATEGORIA D

DIPENDENTI E/O COLLABORATORI AUTORIZZATI A SERVIRSI, IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO, DEL LORO MEZZO DI TRASPORTO, PURCHE' NON RISULTI INTESTATO AL P.R.A. A NOME DEL CONTRAENTE.

Sono compresi in garanzia:

Infortunati subiti dagli Assicurati in qualità di conducenti autorizzati a servirsi per missioni o per adempimenti di servizio, del loro mezzo di trasporto, purché non risulti intestato al P.R.A. a nome del Contraente o di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dallo stesso utilizzato in locazione o comodato. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Individuazione degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Si farà riferimento, per l'identificazione di tali elementi, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio; data e luogo ove il dipendente si è recato per servizio o missione; generalità del dipendente e/o collaboratore; dati identificativi del veicolo usato.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 300.000,00
Invalità Permanente	€ 300.000,00
PREVENTIVO PERCORRENZA ANNUA	Km 210.000

N.B.: IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI CATEGORIE C e D

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si farà riferimento alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo, al momento del sinistro, era utilizzato per missione o per adempimento di servizio
- data e luogo del servizio o missione
- generalità del conducente
- dati identificativi del veicolo usato

CATEGORIA E

PERSONALE CONSULENTE DIPENDENTE DI ALTRE ULSS/AOUI

L'assicurazione è prestata a favore del personale Consulente Dipendente di altre ULSS o AOUI che presta il proprio servizio a favore della Contraente in base a specifiche convenzioni, ove sia previsto l'onere della copertura a carico della stessa per gli infortuni subiti a causa e in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, inclusa la guida dei veicoli per motivi di servizio. Si intendono compresi gli infortuni

eventualmente subiti in itinere, in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Qualora l'infortunio dovesse verificarsi durante la guida per motivi di servizio, le somme assicurate non sono cumulabili con quelle previste per le categorie "conducenti"

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 300.000,00
Invalidità Permanente	€ 300.000,00
PREVENTIVO ORE DI ATTIVITA'	200

CATEGORIA F
DONATORI DI SANGUE / MIDOLLO OSSEO E CANDIDATI DONATORI

L'assicurazione è prestata per tutti i donatori di sangue e di midollo osseo e candidati donatori delle Aziende ULSS 8 Berica e ULSS 7 Pedemontana per:

- le conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore;
- gli infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell'accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l'aereo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.

Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue.

L'Azienda ULSS 8 Berica stipula e contrae questa garanzia anche a favore e per conto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, la quale si impegna a trasmettere alla Contraente - Azienda ULSS 8 Berica - i dati necessari per il calcolo del premio nei termini previsti in polizza.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 350.000,00
Invalidità Permanente	€ 350.000,00
Inabilità Temporanea	€ 30,00 giornalieri con un massimo di 180 gg l'anno
Rimborso spese mediche	€ 2.000,00
PREVENTIVO NUMERO DONAZIONI	55.000

CATEGORIA G
MINORI IN AFFIDO completo o diurno o frequentanti famiglie di appoggio

L'assicurazione è prestata a favore di minori che tramite la Contraente vengono temporaneamente affidati a Terzi (famiglie, Cooperative Sociali, ecc.), per gli infortuni che gli stessi subiscano durante ed in occasione della permanenza presso i Terzi affidatari inclusi quelli verificatisi in occasione di spostamenti, viaggi, ecc. con l'utilizzo di qualsiasi mezzo; l'assicurazione continuerà ad esplicare i suoi effetti fino al compimento del 21° anno di età, per i soggetti già affidati prima del 18° anno di età:

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 50.000,00
Invalidità Permanente	€ 50.000,00
Rimborso spese mediche da infortunio	€ 2.500,00
PREVENTIVO NUMERO MINORI	60

CATEGORIA H
UTENTI DISABILI (vari progetti)

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli utenti disabili coinvolti in progetti di autorealizzazione (progetti di domiciliarità e personalizzati, gestiti presso le strutture dell'AULSS da operatori dell'UOS Disabilità e SIL); si intendono incluse tutte le attività di laboratorio espressivo e psicomotorio ovunque svolte, organizzate, coordinate e/o gestite dalla Contraente. Sono previste attività di carattere ludico di laboratorio espressivo/psico-motorio, anche svolte all'aperto, inclusa la terapia con ausilio di animali (a titolo esemplificativo ma non limitativo l'attività di ippoterapia). L'assicurazione è prestata anche in occasione dei soggiorni estivi organizzati dalla Contraente. Si intende abrogata, limitatamente alla presente categoria, l'esclusione dell'assicurazione delle persone affette da infermità mentali prevista dall'art. 3.2 "Persone non assicurabili" del capitolato di polizza.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 50.000,00
Invalità Permanente	€ 50.000,00
Rimborso spese mediche	€ 2.500,00
PREVENTIVO NUMERO ASSICURATI	60

CATEGORIA I
UTENTI SER.D (vari progetti)

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli utenti del SER.D coinvolti in attività ovunque svolte, organizzate, coordinate e/o gestite dalla Contraente, anche svolte all'aperto, inclusa la terapia con ausilio di animali (a titolo esemplificativo ma non limitativo la PET-Therapy). L'assicurazione è prestata anche in occasione dei soggiorni estivi organizzati dalla Contraente. Si intende abrogata, limitatamente alla presente categoria, l'esclusione dell'assicurazione delle persone affette da alcolismo e tossicodipendenza prevista dall'art. 3.2 "Persone non assicurabili" del capitolato di polizza.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 50.000,00
Invalità Permanente	€ 50.000,00
Rimborso spese mediche	€ 2.500,00
PREVENTIVO NUMERO ASSICURATI	20

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

**CONTEGGIO DEL PREMIO
NON COMPILARE**

Il premio dell'assicurazione, viene anticipato nella misura indicata nella presente sezione di polizza, di cui il 75% costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società.

CAT.	DESCRIZIONE	QUANTITA' PREVENTIVA	PREMIO PRO CAPITE LORDO €	PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO €
A	Medici Specialisti ambulatoriali	80		
B	Medici addetti servizio di continuità assistenziale	100		
C	Conducenti veicoli ente/terzi in uso esclusivo all'Ente – numero veicoli	154		
D	Percorrenza KM annua veicoli dipendenti in missione	210.000		
E	Ore attività consulenti altre Asl	200		
F	Numero donazioni donatori di sangue midollo	55.000		
G	Minori in affido	60		
H	Utenti disabili (inclusi progetti di auto realizzazione SIL)	60		
I	Utenti SER.D - vari progetti	20		

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO TOTALE	€.....
---	--------

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE DIPENDENTI
TECNICI**

CONTRAENTE	AZIENDA ULSS n. 8 BERICA Viale F. Rodolfi, 37 36100 Vicenza C.F. E P.I. 02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL _____
SCADENZA	ORE 24.00 DEL _____
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, ULSS, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Assicuratori

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Periodo di Assicurazione

Se la durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ alle ore 24.00 del _____ con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderlo al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata o PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip. In caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il soggetto che gestisce la polizza e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
--

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 15 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 14 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 16 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art. 14 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 17 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 18 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dei principi sul trattamento dei dati personali di cui alle norme citate in rubrica e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C..

Art. 19 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa affidataria.

Art. 20 - Massimali - Franchigia

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'Art. 23 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Scheda di Copertura.

Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 14 e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
- b) l'attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 28;
- c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
- g) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;

nonché per i Danni:

- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 22 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, ivi incluso il termine di rispetto di 30 giorni previsto all'art. 7 per la denuncia dei sinistri, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara

che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 23 - Garanzia postuma

Nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 28.

Art. 26 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 23 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 27 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 28 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 21 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 29 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 30 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 31 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 14, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 32 - Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Resta fermo quanto disposto all'Art. 23, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Durata del contratto
- Art. 22- Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 23- Garanzia postuma
- Art. 25- Persone non considerate terzi
- Art. 26- Cessazione dell'assicurazione
- Art. 32- Copertura a "secondo rischio"

Data

Il Contraente

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 21 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile Unico del progetto o le attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto..

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) progettazione dell'opera (Art. 41 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023);
- c) verifica e validazione dei progetti (Art. 42 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023);
- d) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli-Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di
- e) cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- f) l'attività di Responsabile Unico del Progetto (Art. 15 del D.Lgs. del 31 marzo 2023);
- g) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Non verranno pertanto emessi certificati dedicati alle relative opere sia per progettazione che per la verifica dell'opera in quanto già compresi in garanzia.

Fermo quanto sopra, ove fosse necessario avere un documento "ad hoc" per tipologia e/o caratteristiche particolari dell'opera dedicando un massimale separato, gli Assicuratori sono disponibili, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare Certificati distinti, per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto così coperto.

Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

APPENDICE 2

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 41 D.Lgs. 36/2023, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore così come definito per legge.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata o PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip. In caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi indicati nella Scheda di Copertura, in base alla durata dei lavori.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il soggetto che gestisce la polizza e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 11 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori si impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 15 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art.14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art.17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente

APPENDICE 3

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Verificatore

Il soggetto di cui all'Art. 42 del D.Lgs. 36/2023 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore così come definito per legge.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante lettera raccomandata o PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip. In caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi indicati nella Scheda di Copertura, in base alla durata dei lavori.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il soggetto che gestisce la polizza e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 11 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
--

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 42 del D.Lgs. 36/2023, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori si impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 15- Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;

- d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art.14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art.17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni della seguente clausola che si applicherà alle Condizioni Generali di Assicurazione e ove operante alle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale dei dipendenti tecnici, del progettista interno alla stazione appaltante, del verificatore interno alla Stazione Appaltante:

Clausola di esclusione delle sanzioni economiche.

Data

Il Contraente

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente: Azienda ULSS N. 8 Berica

Durata del Contratto

3 ANNI

Effetto dalle ore 24.00 del _____

Scadenza alle ore 24.00 del _____

con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Massimali

Euro 5.000.000,00 per Sinistro;

Euro 10.000.000,00 per Periodo di Assicurazione annuo;

Euro 10.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più Assicurati in un medesimo evento.

Franchigia per sinistro: NESSUNA

Retroattività

10 anni

Elementi per il conteggio del premio – si rimanda alla tabella sottostante

Soggetti per il cui operato è prestata l'assicurazione nell'interesse esclusivo del Contraente:	n.	Premio annuo lordo unitario	Premio annuo lordo complessivo
Dirigenti Tecnici	3	Euro	Euro
Dirigenti Amministrativi	1	Euro	Euro
Posizioni Organizzative Amministrative	0	Euro	Euro
Posizioni Organizzative Tecniche	1	Euro	Euro
Impiegati Amministrativi	14	Euro	Euro
Impiegati Tecnici	0		

Premio annuo lordo

Euro

CIG

.....

Tassi progettisti e verificatori applicabili a coperture ad hoc su richiesta della Contraente

Progettista interno alla stazione appaltante (art. 41 del D.Lgs 36/2023)

Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi lordi, in base alla durata dei lavori di realizzazione

di ciascuna Opera:

- per durata lavori fino a 12 mesi: pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi: pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi: pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi: pro mille

Premio minimo, al lordo delle imposte, per singolo certificato emesso: Euro

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Verificatore interno alla stazione appaltante (art. 42 del D.Lgs 36/2023)

Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi lordi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- per durata lavori fino a 12 mesi: pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi:pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi:pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi: pro mille

Premio minimo, al lordo delle imposte, per singolo certificato emesso: Euro

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

POLIZZA RC PATRIMONIALE TECNICI

STATISTICA SINISTRI ANNI 2019 – 2024

ULSS n. 8 Berica

Anno 2019	Sinistri denunciati	n. 0
Anno 2020	Sinistri denunciati	n. 0
Anno 2021	Sinistri denunciati	n. 0
Anno 2022	Sinistri denunciati	n. 0
Anno 2023	Sinistri denunciati	n. 0
Anno 2024 (01/10/2024)	Sinistri denunciati	n. 0